Istruzioni del
Doge di Venezia
all' ornato Memmo
Conte di Asola

NOS NICOLAUS DE PONTE DEI GRA DUX VENETIAR ETC.

COMMITTIMUS

ì te Nob: Ho: Orsato Memo diletto Cittadin et fedel nro, che de nro: mand:to andar debbi Conte della Terra nra di Puola, la qual Terra et huomeni di quella, et ditter-toio suo distretto reggerai, et gouernerai, et manteneraì con raggion, et giust:a ad honor nro. et del Commun di V:a secondo la forma, et ord:e delli capti qui de sotto scritti: Nel qual Regg:to debbi dimorar per mesi XVI. et tanto più quanto il tuo success:r differirà á venir de l. Il giorno ver:te che intrerai nel d:o Regg:to ne lo dinoterai per tue lre. ---

## Del Modo di dar raggion in Civil, et Criminal. — //

Et reggerai essa Città e gli huomeni di quella con tutto il distretto et pertinentie si come è ordinato insieme con quattro Conseglieri di detta terra, così in Civil come in Criminal secondo gli suoi statuti dummodo che i non siano contra l'honor nrõ e del Com:mun di Venetia di modo che quello che sarà fatto per la mag:gior parte de voi Cinque secondo li detti statuti sia fermo salvo che nelli homicidij, robba:rie da strada e furti cioè da L 10 in su violentie di donne et incendij fatti fraudolentem:te tu solo Conte haver debbi mero et libero Arbitrio — // — //

## In che modo si debba proceder nelli tradimenti

Nelli tradimenti, ueramente, che Dio guardi che de cetero, si trattassero ouer si commettessero tal modo si habbia osseruare cioè se à te Conte parerà, et à detti quattro Conseglieri possiate proceder nelli Casi de tradimenti ouero occasioni di tradimento, si come sarete d'accordo per la maggior parte de Voi per il modo predetto Domente, che tu Conte sij stato in consientia del processo tamen primamente, et inanzi ogn' altra cosa fatti prender li traditori et quelli che fussero sospetti si come à te solo Conte parerà acciò non scampino uia. Ma se ueramente tu non sarai in conscientia del processo, il qual

far volessero overo non sarai d'
accordo con loro del fatto over
che quelli non volessero proceder
per il modo predetto. all' hora
tu solo se cosi ti parera haver
debbi l'arbitrio di mandar gli
traditori over gli sospetti si
ne ne con il fatto del tradim.to
al n'ro Ducal Dominio accio
siano puniti overo assolti
overo si faccia et si proveda
sopra di cio si come parera
alla Sig.ria N'ra. .//. .//. .//.

Del Salario del Conte

Del qual Reggimento veram.te haver
debbi dal Commun de Puola
de Salario lire quaranta de
grossi all anno et percio sei
tenuto a menar teco et haver
debbi un Nodaro al qual debbi
dar soldi quaranta de grossi

all'anno almanco et le spese
et quattro Camarieri et doi
staffieri, et quattro caualca-
-ture — // — // — // — // — //

Che gli officij di Puola
siano essercitati per
huomeni della ditta
Terra.

Ancor saper debbi, che gli officij della
Città di Puola così di dentro,
come de fuori siano esserci-
-tati per gli huomeni della
ditta terra da esser eletti per
ellettione, si come vi simoli,
così è la consuetudine di fare.

Che le possessioni
sotto stiano alle
fattioni et angarie.

Et ancora saper debbi, che tutte le

possessioni le quali dal tempo della presente summissione in poi saranno comprate overo s'acquisteranno nel distretto de Puola per qualunque così Venetiano come per cadauno altro debbano sottozaser alli carghi et fattion della Città di Puola si come sottozaseno tutto il resto delle possessioni et Polesani. ~ ss ~ ss ~ ss ~ ss.

## Che le Robbe de Venetiani siano conservade

Tutti veramente gli huomeni di Venetia che veniranno et stavanno in detta terra con li loro beni li trattarai et salvarai si come meglio potrai et se alcuno de li morira senza testamento forai

intromettere tutti gli suoi beni
et saluar et quanto piu presto
potrai ne lo significherai et
de tali beni ne farai quel tanto
che da noi poi hauerai in co-
:missione — // — // — // — // — //

## Delli Nauigli che patiranno Naufraggio

Et se alcuno legno de uenetiani
per alcun caso patira naufrag-
:gio ouero sara robbato da cor-
:sari tu per te, ouer altri per la
saluatione et recuperatione
delle persone et beni gli pres-
:terai quell aiuto et fauor che
meglio potrai con buona fede.

## Che non possi seminar nelle terre del tuo Reggimento.

Far seminationi veramente nelle terre del tuo Reggimento per te, ouero per altri per te non se possi per modo alcuno, ouer ingegno.

## Che le legne non si possino estrazer.

Non permetterai che alcuno possi estrazer, ouero far estrazer dal tuo distretto legne per condure quelle in altro luocho che à Venetia imponendo in cio quella pena che ti parerà accio alcuno non prosumi di condur di esse legne in altro luocho che à Venetia tolendo sicurtà dalli condutori che no conduranno quelle in altro luocho, che à Venetia come è detto di sopra, oltre di ciò non possi far tagliar legne da fuocho se non quelle, che ti saranno necess.

per tuo uso, domente che starai
in Reggimento et di esse legne
non possi per alcun modo farne
condur à Venetia ne in alcuna
altra parte et non debbi tenir
nella tua famiglia alcuno
d' Istria overo di Friuli — 11 —

## Delle socede, de Biave

Permetterai veramente che gli nostri
da Venetia che hanno nelle
terre dell' Istria socede de
Biave, che possino quelle por-
tar à Venetia, et quelli delle
terre dell' Istria quali hanno
socede de Biave in alcuna
delle terre dell' Istria possino
quelle apportar nelle terre nelle
quali essi habiteranno, ha-
vendo però le Littere dalli
Rettori delle terre nelle quali
essi habitano nelle quali

conno le socede de esse Biave.

## Chel Capitanio del Pisinatico renda raggione nelle ques=:tioni fra le terre dell Istria. — 15

De tutte le questioni che occoreran=:no fra le nostre terre, et luochi dell Istria sotto posti al Pisi=:natico di S. Lorenzo il Cap.o del detto Pisinatico le debba conoscer è diffinire si come gli parerà et similmente il Cap.o di detto Pisinatico de qua dall'acqua delle questioni che occoreranno fra dette terre et luochi sottoposti al suo Pisinatico debba diffinire eccetto Isola et Piran.

## Che l'Sale non si possa estrazer di Puola.

Item osseruerai la parte la quale sia aggionta nella Commissione di Puola che non debbi permetter che il Sale sia estratto da Puola et suo destretto ad alcuna parte se non fino à Leme appresso Città Nuoua et deli in sopra uerso leuate et da quelli che torranno condur ad esse parti toglino buona piezaria acciò non si possi fraude di portar le contralettere qualmente che detto sale sarà sta portato à detti luochi concessi dando à detti un termine competente si come parerà al Conte di portar le dette contralettere tenendo un quaterno appresso di se nel qual si debba scriuer dette pietarie et licentia il qual debba scuoder

la pena dalli contrafacienti, et hauer debba buona cura, et custodia, che il sale non sia portato altramente — //

## Dell'oglio, che si ha à dare per la regalia della Chiesa di San Marco — //

Iten osseruerai la parte chel contiene chel sia commesso alli Conti de Puola presenti, et futuri che l'oglio chel commun di Puola dar deue di regalia ogni anno alla Chiesa di San Marco debba far mandar ogni anno in tanto buono oglio al tempo debito. — // — // — // — //

## Che quelli che ribieranno possano portar la biaua fuori del destretto — / —

Osseruerai ancora la forma della parte

che contiene che de cetero sia
in libertà delli Conti nostri de
Pusla presenti et futuri et cosi
sia commesso à quelli et possino
permettere che quelli che tribieran:
:no la biava de quelli da Pusla
possino estraher del distretto di
Pusla per terra quella biava
della qual essi tribiadori saranno
in accordo con quelli da Pusla
havendo da quelli per la sua
fattica per detta tribiatione fa:
:cendo però li detti Conti mette:
:re mente et in ciò non si com:
:metta fraude overo che non sia
estrata altra biava ne altra
di quella che essi tribbiadori
haueranno guadagnato per
premio delle lor fatiche si come
è detto di sopra

Che l'haver sotil non
sia condotto à Venetia

con Hauilij disarmati.

Item osseruerai la parte, che contiene, che alcun hauer sottil, eccetto oro perle et quello che s'intende l'hauer della Cassella per alcun modo non possi esser condotto à Venetia con Hauilio disarma:to ouero contra gl'ordeni sotto pena di perder tutto quello, che fusse condotto contra quest'ordine senza alcuna remissione et perciò ti commettemo che in tutti li Hauilij disarmati li quali declineranno alle parti del tuo Reggimento farai uerificare diligentemente et inquerire si in tali Hauilij si conducesse di tal hauer sotil. // — //

Di scuoder la regalia di Biaue, la qual si respondeua al Patriarcato di Aquilegia.

Ancora saper debbi che nel Cons.o de Pregadi et delli Savij del M.CCC Lij a iiij di ottobre fu presa la parte la qual sia aggionta nelle Commission del Conte di Puola che debbano usar ogni diligen=tia di scuoder ogni anno con effetto certa regalia de biave la qual già si solea risponder al Patriarcato di Acquilegia et inanti il fornir del mese di Luglio ogni anno siano tenuti di avisarne la quantità di biave di detta regalia et la conditione et corso delle biave in dette parti et secondo la risposta et ordine che haveranno da noi debbano osservar cioè di vender esse biave overo mandar quelle à Venetia siano tenuti gli officiali al formento ricever quelle et fra otto giorni ri=messa ogni occassione haver pa=gato alli Camerlenghi di Commun

il pretio di esse biave secondo che le correranno in Venetia accio il conto di essa regalia appari sotto pena di £ 25 per qualunque delli detti officiati nelli suoi proprij beni la qual pena scuoder debbano gli Avogadori nostri di Commun havendo la parte come delle altre cose del suo ufficio. S.

L'ordine, che si deue seruar in far gli huomeni del Conseglio di Puola.

Item osseruerai la parte presa nel Cons.° de Pregadi et Zonta del. 1413. nella inditione sesta à 13. del mese di Luglio Videlicet conciosia che per parte della fedel Communita nostra di Puola sia sta humilmente supplicato alla Signoria Nostra che havendo essa certo modo et solennita

circa il receuer de quelli che
vogliono esser assonti et esser
del suo Consiglio la qual so-
-lenita et modo si sono lamen-
-tati per alcuni non li esser
sta osseruato. Rispondendo
alle dimande de detti tali
sensa notitia delli soprascritti
fedeli nostri Però si vogliamo
degnare per schiuar scandoli
et errore et acciò siano assonte
persone sufficienti comandar
et ordinare che de cetero gli
Rettori nostri di Puola quando
doueranno risponder sopra
le dimande de quelli che
vorranno esser del loro Consig-
-lio siano tenuti et debbano
informarsi con li soprascrit-
-ti fedeli nostri di Puola
delle conditioni di quel tale
che vorrà esser assonto del
loro Consiglio pienamente acciò che

Al nostro Dominio informato
della verità posti secondo
che sarà questo ordinare Però
Vadi la parte che considerata
la fedeltà della predetta nos=
=tra Communità et à compla=
centia di quella, et per schivar
ogni scandalo et error e sia scrit=
=to et commandato al Conte n̄ro
di Puola, et successori suoi, che
de catero non debbano rispon=
=dere ne consigliar la Signoria
nostra sopra alcuna petition
di alcuna persona che vorrà
esser del Consiglio della pre=
=detta nostra Città di Puola, se
prima per detti Rettori non
saranno avisati li soprascritti
nostri fedeli di tal dimanda
et con quelli informarsi delle
conditioni di quelli tali che
vorranno esser del prefatto
suo Consº. et la presente parte

si debba aggionger nelle commis=
=sioni delli Rettori soprascritti.

## Che nell'Istria siano 50 celade, con il cavallo, et roncino.

Saperai che l'è ordinato che nell' Istria vi sianno 50 celade con un cavallo, et roncino in luogo delli Cavali che si tenivano nel Pisinatico et che le terre del Pisinatico non siano tenute più per il Pisinatico ma in luogo delli Cavali pagar debbano soldi sessanta de grossi all anno in mano del Capitanio del Pisinatico per cadaun cavallo per il soldo de detti stipendiarij, cioè Valle Solamon=
=te debba pagar £ 100 de picoli al nostro commun all'anno

Che quelli da V. a

Che quelli da Venetia che hanno socede de biave in Istria possino quelle far condur à Venetia.

Quelli da Venetia che hanno socede de biave nelle terre nostre dell Istria possino quelle far condur à Venetia et quelli delle terre dell Istria che hanno socede de biave in alcuna di esse terre d'Istria possino quelle portar alle terre nelle quali i habitano hauendo la tessera dal Rettor del luoco dove i habitano et dove sono le socede et cosi osseruerai le cose sopradette in quanto à te aspetta inuiolabilm.te

Che tutti possano condur liberamente biave à Venetia.

È ordinato per il Cons.o de Pregadi et commesso, à tutti gli Rettori dell'Istria che tutte le persone, che uorranno per i loro destret:
:ti condur à Venetia biave, così estratte de territorij alieni come delli suoi, et così da parte di terra come da Mar, permetino che lo possino far liberamente et senza impedimento è gli Rettori che contrafaranno cascano della ualuta del quarto del ualor della biava nella quale contrafacessero nelli suoi pro:
:prij beni et gli Auogadori inquiriscano et scodano le pene hauendo la parte come delle altre cose del suo uff.o

Che gli huomeni che sarranno mandati per seruitio di alt.o terra l'Istria siano

Pagate le spese
per essa Terra.

Concio sia che molte fiate di ordine
del Capitanio del Pisinatico
sono mandati da una terra
alla custodia, et seruitio d'
un'altra Terra genti. Le ordinato
che de cetero quando saranno
mandate genti di una Terra
in seruitio de un'altra Terra
d'Istria cioè per star in essa
Terra per custodia et tutella
di quella che le spese de detti
huomeni che saranno sup.a
mandati siano fatte per q.lla
Terra à seruitio della quale
saranno sta mandati si come
sara conueneuole, et parerà al
Cap.o et cosi sia aggionto in
tutte le Commissioni delli
Rettori nostri d'Istria et q.to
non s'intenda in fatto delle

genti che universalmente overo
commune mente sono mandate
per servitio del Pisinatico in
sussidio d'Alcuno. //—//—//.

## Delli contrabandi de Sali

Item osserverai la parte infrascritta
presa nelli nostri Consegli minori
de Pregadi, et Quarantia in
quanto à te spetta Videlicet
che per ovviare alli contrabandi,
che si fanno di Sali, quali ogni
giorno sonno portadi dalle parti
dell'Istria et dali in oltra con:
:tra li bandi nostri in grave danno
et pregiuditio del nostro Commune
sia ordinato che de cætero qua:
:lunque, che commetterà contra:
:bando, oltra la pena di perder
il Navilio, et sale, et altre pene
le quali incorrono, incorrino

alla pena di star doi anni in una
delle pregion inferiori per la pa
uolta, che saranno trouati et se
da una volta in su saranno ri=
=trouar in contrabando li sia
dupplicata la pena della
prigione sopradetta et oltra
di ciò sia bandito perpetualm.te
di quella terrania doue hauera
la sua habitatione et se l'intra=
=uegnisse che alcuno Nauilio andasse
ouero fusse andato contra li ban=
=di predetti et alcuno delli Marinari
prendessero il patron et quello
conducessero nelle mani del no:
sarrano essi Marinari assolti da
ogni pena et habbino £ 200 dal
nostro Commun per la persona
del patron et nientedimanco
habbiano del Nauilio et contra=
=bando che presentaranno la
metta, et se li Marinari se piglias=
=sero uno l'altro, et se presentassero

al Dominio ouero si accusassero
talmente però, che venghino
nelle mani del Dominio habbino
L. 100, de piccoli dal nrō Commun
per cadauno marinaro presentato,
ouer talmente accusato et siano
assolti li presentatori da ogni
pena. Sia ancor licito à cadau=
=na persona generalmente cosi
deputati alle guardie, come non
deputati di intrometter tutti
li contrabandi di tal sorte di
sali li quali trouassero et le
persone, che quelli commettessero
et il tutto appresentar alla Sig.ria
Nostra, hauendo la mittà di tutto
quello appresentassero, et oltre
di ciò L. 200, de piccoli per la
persona del patron, et L. 100
per la persona del marinaro
dalla Signoria Nostra et tutto
il danaro, che per li predetti
casi sarà pagato per la Sig.ria

Nostra dopoi siano scossi delli
beni detti colpevoli se se ne tro=
=veranno, et se non se ne potrano
trovar, mai non eschino di pri=
=gione, se prima non pagherano
et le predette cose siano com=
=messe alli Cattaveri, et à tutti li
nostri Rettori de qua dalla Pro=
=motore, et Madalena, con tutti
li modi, liberta et conditioni
con gli quali gli sono commessi
gli Contrabandi liquali Cattaveri
in Venetia, et Rettori predetti
nelle parti delli loro Reggimenti
tutte queste cose facino ogni
tre mesi publice proclamar,
et delle predette pene non si
possi far gratia sotto pena de
L. 500 per cadauno Conseglier o
Capo di 40. over altro, che mettesse
overo consentisse parte in
Contrario. 15 — 15 — 51.

## Che li contrabandi che saranno trouati per li Rettori, sianno mandati alli Camerlenghi de Commun.

Di più osseruerai l'infrascritta parte presa nelli nostri Consigli minor de Pregadi, et Zonta del 1371, Inditione 9. à 6. de Marzo cioè, che tutti li contrabandi che de catero per qualunque modo saranno trouati fuori di Venetia per li Rettori nostri dell'Istria et da Grado fino à Cauarlere siano mandati per essi Rettori alle mani di Cammerlenghi nostri di Commun, i quali siano per essi uenduti al publico Incanto in Rialto nel modo, che sono le altre cose di Commun delli quali Contrabandi primamente et innanzi ogni cosa si debba estrazzer il Datio del Commun

et la pena sia divisa per quarto
Videlicet un quarto sia del Rettor
che manderá esso contrabando
un quarto sia dell'accusator sel
ui será per il quale s'habbi la
uerità ouero dell'inuentor se non
ui sara accusator et le altri due
parti sianno del nostro Commun
et se non ui sará accusator ne
inuentor tre parti uengino nel
Commun delli qualiuoi contraban=
=di ouero alcuno de essi non si
possi per alcun modo far alcª
gratia, don remission reconpen=
=satión ouero prolongatión di
termine ouero altra dechiara=
=tion ne reuocation della pnte
parte sotto pena de ducati
mille per cadauno che mettesse
o consentisse parte in contrario
non intendendo in questa scrit=
=tura le cose ouero merci delle
quali non si pagasse Datio al nro

Commun le quali rimanghino
al stato et conditioni presente.
Remanendo però nella sua
fermezza tutte l'altri maggiori
et più grave pene ordeni et
strittture le quali fussero in
fatti dè ditti contrabandi et
le preditte cose facino li
detti Rettori publicar ogni
sei mesi acciò siano mani-
feste ad ogni uno. ss. ||

Ordine in materia
De contrabandi

osseruerai la parte
presa nel Conseglio nro de
Pregadi a' 13 d'Aprile 1477.
Videlicet l'è da proveder à
molti et gran scandali et
inconvenienti li quali per
li nostri Rettori Capitanii
Sopracomiti, et altri Officiali ouero

patroni de Navilij nostri dentro
et fuori del golfo sono commessi
contra li sudditi Regij, et alieni
sotto pretesto di tuor contrabandi
et se alcuno udita habbiano
voluto far rimedio ad alcun
male et simili Scandali s'è sta
necessario del danaro della
Signoria Ill.ma refar li danni:
Però.

Landera parte, che se alcun n.ro
Rettor, Capitanio, Sopracomito
ouero altro sij chi si voglia ri-
-sentia, ó sì di qualunque nome
official patron, et fedel nostro
prenderà alcuna Naue ouer
Nauilio alcuno sij di qual si
voglia natione ouero torrà
alcuni beni sotto nome, et
causa di contrabando dalle
Promontore et sotto la ponta
de Rimano non possino tali

Navilij ouero beni ritenuti esser
diuisi ouero de quelli et sopra de
de quelli esser fatta alcuna gratia
in scrittura ò in effetto alcuna
dellibeartione per alcun Cap.°
Sopracomito, Rettor ouero official
nostro sia di qual si uoglia none
ma il tutto integro et intatto
sia reduto nel più prossimo et
sicuro porto nostro nel qual
luoco il tutto diligente fidel et
minutissimamente per inuetario
sia descritto custodito et oser-
-uato et sia datto auiso al Do:
della dellibe ratione et uolunta
di questo Conseglio et se per
questo Conseglio fusse conosciu-
-to et determinato alcuna cosa
esser contrabando et di raggione
perso in tal caso sia riseruata
la utilita de gli inuentori ouero
Captori nel modo però qual
per questo Conseglio fusse

dechiarito et se sara alcuno che presumini di contrafar et contra l'ordine presente farà alcuna cosa in effetto, ouero in scrittura cada de ducati mille d'oro quali scuodano gli Auogadori di Commun et restituiscano tutto quello che hauessero tolto et niente dimeno ogni sententia et atto che fuori per qualunque fusse fatto non sia di alcun uigor ó efficacia, ma per nullo del tutto si debba hauer et sia aggionto quest'ordine nelle Commissioni di tutti li Rettori nostri, Capitanij, Sopracomiti et di cadaun altro, che uscisse fuori di questa Città con nostra Commissione — // — // — // —

Ordini da esser osseruati in matteria del Fontego

Item osserverai. la parte presa in Pregadi à 24 Settembrio 1450 Videlicet l'è necessario proveder che li danari delli fonteghi delle Terre dell'Istria siano ben governati con utilità et commodo delle Università, et non siano spesi in altro, che in comprar formenti et altre cose necessarie à tali fonteghi et non siano dispensati à mal modo per li Camerlenghi di esse Communità, quali il più delle volte rimangono debitori, et nelli sui consegli si fanno far gratia ad uno hoggi, et dimane, à l'altro et tutto questo danno ritorna alli poveri populi quali non possono star senza fontego, et Perciò.

L'anderà parte, che tutti li Rettori

nostri dell' Istria, presenti et futuri
da Mugia, fino à Puola sotto
pena de ducati 500 non ardissa=
=no, ne presumano di spender, ne
consentir, che l' sij speso alcun
danaro de raggion d' essi fon=
=teghi eccetto, che in formenti et
altre robbe neccessarie per essi
fonteghi. Item che tutti li fontegheri
de ditti fonteghi otto giorni dopoi
compito l' officio debbano saldar
la sua cassa et consignar al suo
successor tutti i conti del fontego
per lui administrati sotto pena
de soldi quattro per lira la
qual pena sij delli Rettori nostri
et di perpetua privatione de
tutti gli officij, et beneficij che
si danno per li conseghi de
detti luoghi. Oltra di ciò per
che i danari de dette communità
sono governadi per li suoi
Camerlenghi mal et improbamente

i quali romangono debitori et mai
non pagano et domandano
gratia nelli suoi Conseglii di pa-
=gar in tempo di modo che li
Stipendiarij di Raspo non pos=
=sono hauer li loro pagamenti,
et ogni giorno molestano la Sig.ria
nostra non senza preiudicio delle
cose nostre, vià preso che detti
Camerlenghi delle Communita
predette sotozasano à tutte le
dette pene, à quali sono subietti
li fonteghari, delli quali è prouis=
=to di sopra. et perche de ditti
Fonte: et Camerlenghi nel saldar
delle sue Casse rimangono de-
=bitori et il più delle uolte si
accordano con gli suoi successori
di modo che detti successori dimos=
=trano hauer riceuuto tutto quello
che quelli restano à dar, et
non hanno receuuto cosa
alcuna, il che è mal fatto però

sia preso che ciò nell'avenir far non si possa et se alcuno de detti successori contrafara cadano alle pene soprascritte, et questo Capitolo sia aggionto nelle Commissioni de tutti i Rettori dell'Istria i quali Rettori sotto pena de ducati 500, sono tenuti à mandar ad essecution la sop.tta parte —

## Ordine nostro in matteria de contrabandi

Item osservarai la infrascritta parte presa in Pregadi di 30 Zener 1472, Videlicet. Quanto si stato per i nostri progenitori Santi di tempo in tempo provisto alle fraudi et inganni fatti à i datij et intrade nostre per i diversi et molti contrabandi, che alla zornata si facevano per le

parti, et provisioni per quelli
mosse chiaramente si vedendo
et concosia, che à questi tempi
piu, che mai siano multiplicati
et multiplicano con grandiss°
danno et Jattura de i Dati, et
intrade nostre, et contrafatio-
:ni dei ordeni, et parte messe
circa tal cason, et per voler
ovviar et reparar à tali incon-
:venienti, et desordini. ..

L'andera parte che oltre tutti i ordeni
et strittezze della parte dei
contrabandi da Mar romagnan-
:do sempre quella in sua fermez-
:za, el sia commesso alli
nostri Avogadori di Commun
et alli officiali nostri di notte
et à tutti i altri officiali che
possano et debbano per via
de inquisitione per ogni modo
et via investigar, li detti cotrabandi

possendo et dovendo per ogni
modo astrenzer à sagramento
Capitani, Patroni, scrivani,
Comiti, Nochieri et cadaun
official di Galee et Navi Navi-
=lij, barche et cadauno altro
à quali paresse, saluo che i
principali à cui aspettasse et
fusse le robbe de dicti contra-
=bandi et tutto quello si attrouasse
esser contra la forma et ordeni
delle Leggi et pacti nostre siano
perse, et paghino i Datij, et tutte
le altre cose pertinenti à quelle
et di tutto quello sarà trouato
se 'l sarà accusator habbia un
terzo et sia tenuto di creden-
=za l'altro terzo à quelli Sig.ri
à cui fusse fatta la consciencia
et l'altro terzo della Signoria
Nostra il qual uada all'Arsenal
et che i officiali nostri dall'
Arsenal sotto debito di sagram.to

debba procurar haver il tratto de
ditte robbe, et de tutto quello i
recupererà de tal cosa habbino
soldi doi per lira, acciochè
siano più diligenti et che ditte
robbe, et contrabandi trovate
da poi saranno spazzade dall'
officio al qual sarà pervegnude
sia mandate ai Camerlenghi
di Commun et publicamente
incantade et deliberade à chi
più offerirà, siando presente
il cassier del mese della Cassa
et uno di Signori, overo Scrivan
di quell' officio i sarà spazzadi
et uno di officiali nostri dell'
Arsenal et sel sarà accusator
habbia il suo terzo de presente
de tutte le robbe et non danari
acciochè de quelle possi far
como le par per più suo utilità

Itē sel sarà alcuno che habbia tratto

favorà fu

fauor à far detti contrabandi
ouer occultar queli, si con sue
barche, come per altri mezzi,
oltra tutte le altre pene, per
altre leggi, et ordeni potesero
occorrere, se'l sarà barcaruol,
ouero barcaruoli perda la
barca, la qual barca sia dell
nostro Arsenal, et stià uno mese
nella preson forte et paghi
£ 100 et non commenzi a il tempo
della preson, se non hauerà pa-
-gato tutta la pena dei danari
et simil altri, che a' barcaruoli
come, è detto di sopra, se alcun
de essi accusarà habbia la sua
parte, et sia assolto da ogni pena
et se de tali contrabandi fusse
fatta la conscientia per alcuno,
ouero per scriuani, ouero altri
officiali quelli tali non possano
per alcun caso li occorresse esser
cassadi, ne priuadi de i suoi offitij

saluo che per la Signoria nostra et il Collegio.

Item se per alcun nostro Rettor di che grado et condition si sia, si in Istria, como in ogni altro luoco nostro fusse stato fauor di riceuer, ouer occultar detti contrabandi, et non accusasse, casca à pena de ducati 200 et priuadi per anni cinque de tutti i Conseglii et Reggimenti officii, et beneficii, et similiter officiali di Rettori come è Canc.ri et altri officiali casca à pena de L 100 et star mesi doi in preson et à simil pena siano tutti i altri dei i detti luoghi delle qual tutte pene habbiando la parte sua gli Auogadori, ouero Signori di notte ouer altri à cui tal conuicentia fusse fatta, secondo la forma

de i suoi officij.

Di più per ouuiare à tutti gli inconuenienti, che à tempo, che le Galee nostre, ouer Naui saranno sora porto, non possa andar alcuna barca fuori dei porti nostri, con arme alcuna, ne offensibili, ne deffensibili, sotto pena di perder la barca, et le arme, et sì de chi la trouasse, et la presente parte, sia publicata, et cridatta et per quanto aspetta ai Rettori nostri, sia aggionta con le sue commissioni.

Itẽ, che tutte le robbe, et mercantie, che delle nostre Galie si trasse per metter in la doana nostra, non possano esser tratte, se non sarrano presente i officiali, cioe Signori della Doanna, ouero uno de quelli, con li suoi scriuani

et i daciari, ne altri s'habbino ad
impacciare à far dar ne trar di Galia
cosa alcuna, ma solo à veder, et tener
i conti, et rason sue, se i vorranno,
et così come è detto di sopra del dar
fuora di Galea, sia il simile al dar
fuora di Doanna, che per cosa alc.ª
non possa esser datto, senza la
presentia de uno de detti officiali,
et scrivani et questo sotto pena al-
-le robbe che per altro modo fussero
tratte di contrabando, con quelli modi
strittura et pene dette di sopra et
alli Signori, et Scrivan privation
dell'officio, et de ducati Cento et
per anni tre de privation d'ogni
officio, et beneficio et ai Datiari
overo scrivani de Galia, et tutti
altri privation di non poter esser
Datiari, ne haver parte per anni
cinque, et de ducati Cento et
alli Scrivani di haver altri officij
similmente privation de i suoi

officij, et de tutti i altri per anni tre, et ducati 100, et non hauendo da pagar, stia anno uno in le preson nostre de sotto. Le qual tutte pene siano scosse per i nostri Auogadori di Commun, come dell'altre del suo officio — . — // — // — // — // — //

## Che li banditi possino impune esser amazzati

Osseruerai ancora la parte presa nel nostro Conseglio di x. con la Zonta adi 30 Agosto 1531 di questo tenor Videlicet, che salua qualunque altra parte in questa materia disponente, et questa non repugnante, sia aggionto preso et dechiarito, et cosi si habbia à publicare in questa Città et in tutte le terre et luoghi nostri da terra et da Mar, che tutti li banditi indistintamente, et quelli, che nell'auenir

saranno banditi, cosi per li Cons.i
et Magistrati nostri, come per li
Rettori, debbano immediate con-
-ferirsi alli bandi loro et in quelli
perseueerantemente obedir alle
loro condennationi; il che se non
faranno et saranno trouati nelli
luochi à loro prohibiti per la forma
delle loro condennason possino
impune esser offesi, et morti con
il medesimo premio à gli interfettori
che haueriano quelli che
li presentassero uiui. — ss — ss —

## Che li Banditi non siano accettati, ne accompagnati.

Dapoi ueramente à 26 Settembre
1532 fu statuito nel predetto Cons.o
de X., che qualunque persona rice-
-uera alcun bandito in casa
ouero in Villa per piu d'un giorno

ouero in altro luoco, cosi di giorno,
come di notte, ouero lo accompagnerà
con arme, ò senza arme nelli lochi
prohibiti, per le loro condannationi,
ancor, che lui gli fusse congionto in
strettissimo grado di parentella, et
sangue, essoche lo riceuerà casa
à pena di esser bandito per
anni cinque di quella Città, et
territorio, et XV miglia oltra gli
confini, et pagar debba £ 500,
de piccoli alla Camera della detta
Città. Il compagno ueramente
et quello che lo accompagnerà
casa alla sopradetta pena di
bando per anni, et paghi £ 500,
come di sopra et chi quelli accus-
-serà, di modo che per la sua accus-
-satione, s'habbi la uerità, habbino
£ 200, delli sui beni, se ne saranno
se non delli danari della Signoria
nostra, et se li predetti condannati
romperanno li confini, et saranno

presi stor debbano per anno uno in
pregion serradi et ritornino al ban=
=do, il qual habbi ad incominciar
totiés, quotiés, et chi quelli accuserà=
=no habbino £ 200, de piccoli delli
loro beni se ne saranno se no delli
danari della Signoria nostra si
come è detto di sopra — // — // — /.

## Che li Banditi, che romperanno li confi=
## =ni siano banditi di tutte terre, et Lochi,

Item se li banditi si lascieranno pren=
=der nelle terre destretti et confini
per le condannationi loro statuiti
et prohibiti s'intendino esser ban=
=diti di tutte le terre et luochi nri
et di questa Città di Venetia et
destretto, nelli quali luochi possino
esser presi, et esser menati al sup=
=plitio et altre pene delle condennationi

sue non altrimenti che se fussero stati
presi nelli principali luoghi delli
bandi loro et chi quelli prenderanno
habbino la taglia de £ 500 oltra tutte
le altre taglie, che essi banditi haves-
-sero, et se l'occorerrà il caso della re-
-tentione de diti banditi nella sua
giuriditione, debbi quelli mandar
alle mani di quel Rettore nostro
doue sarà sta condannato — 11 — 11.

## Che li Banditi de tutti li lochi s'intenda-no anco esser banditi dalle Gambarare.

Farai ancor publicar nel principio
del tuo Reggimento la parte presa
nel Consiglio di X à 26. di Giugno
1503. che contiene, che tutti quelli,
che sono banditi et che de cætero
saranno banditi per li Rettori
nostri così in perpetuo, come à

tempo, per delitti si debbano inten=
=der, anco banditi et siano dalle
Gambarare, Oriago, Bottenigo, per
il tempo delle sue condannason,
alli quali luochi se presumeranno
andar, et saranno presi sotto(?) rasino
á tutte le pene contenute, nelle
loro condannason, le quali siano
mandate ad essecution si come
fussero stà presi nelli lochi donde
principalmente fussero banditi
et chi quelli prenderanno, habbino
£ 500 delli loro beni et se non ne
saranno delli danari della Sig.ria
Nostra, et questo oltre tutte le
altre taglie che essi banditi havesse=
=sero — ss — ss — ss — ss — ss — ss — ss

Che si debba esprimer
nelle condannason il
bando de Oriago, è nelli
quali luochi per termi=
=sito si possi passar

Ti commettemo per deliberation del Cons.° nostro di X. di 9. Zener. 1533., acciò, che mai si possa allegar ignorantia da alcuno che nelle condannationi, che si faranno delli bandi, gli debba metter, es=
=pressamente che quelli che sarãno da te condánnati s'intendano ancora esser banditi delli luochi delle Gambarare Oriágo, Bottenigo et Lizzafusina eccetto che possino passar per essi luochi vegnan=
=do, ouer ritornando, di questa Città nostra di Venetia per tran=
=sito non si affermando — ll — ll.

## Che nelli casi attroci li beni delli delinquen=
=ti siano confiscati

Item nel nostro Conseglio de Pregadi fu preso à 24 d'Ottobrio 1517 che in ogni caso attroce, et proditorio

oltre le taglie, che alli delinquenti saranno datte ancora si debba confiscargli li beni di qualunque sorte. Tu sei obligato, si come in detta parte si contiene, subito che'l intervenghi alcun simil caso et proclamati li delinquenti, se non compariranno, far tuor in notta tutti li beni così mobeli, come stabeli de loro delinquenti; facendo far particolar notta de tutti essi beni, sopra i libri della Camera i quali beni siano obligati al pagamento delle taglie di queli et il restante sia della Signoria Nostra. ‖ ‖ ‖

In che modo gli Avogadori possano suspender le cause criminali et che le copie delli processi gli siano mandate

Sapperai appresso esser stà presa parte nel nostro maggior Conseglio del tenor infrascritto videlicet. Che gli Avogadori nostri non possano impedirse di veder, alterar over suspender la formation di alcun processo, così dentro come de fuori i quali per i nostri Rettori over altri Iusdicenti sono formati fino, che li Rei non saranno chiamati à diffesa, ma proclamati che saranno essi Rei possanno gli Avogadori, quando saranno richiesti per giustitia mandar à tuor essi processi acciò li possano veder se le lege, et statuti sopra ciò disponenti saranno stà osservati, et se li Rei si attroveranno retenti in pregion possino essi Avogadori mandar à tuor essi processi, se li parerà ancor, che non fussero compiti per causa di vederli, ne essi Rettori overo

Iusdicenti, debbano ne siano obli-
-gati contra gl' ordeni prefati
obbedir ad essi Auogadori, et
per schiuar gl' inconuenienti
li Rettori et Giusdicenti nri,
che saranno richiesti à douer
mandar li processi al modo di
sopra, non debbano mandar
li Autentichi ma solamente la
copia di queli, sottoscritta di
mano loro propria et sigillata
mandar debbano, et gli Auogadori
che haueranno richieste esse
copie, siano tenuti in termine
de uno mese dapoi presentata
la copia all' officio suo quella
retteder et s' à quello parerà
d' intromettere debbano si-
-gnificarlo à i Rettori et Giusdicen-
-ti nostri et se fra il detto tempo
non lo significharanno alli
Rettori, ouero Giusdicenti nri
possino essi Rettori, et Giusdicenti

nostri senza haver ad aspettar
altro ordine, proceder contra
detti Rei à suo beneplacito,
et se l'Avogador nel termine
di detto mese avvisarà essi Ret:
:tori, overo Giusdicenti dell'
intromissione, citando quelli
al Conseglio all'hora detti Rettori
overo Giusdicenti debbano
suspender il suo proceder per
un mese prossimo solamente
dopoi havuta la notitia dell'
intromissione et citatione ne
possano detti Avogadori prorogar
detti termini ne altramente
suspender, ne impedir il processo
de detti Rettori overo Giusdicenti,
nome con l'auttorità del Cons.°
de 40. al Criminal ne contra l'
ordine predetto, li Rettori overo
Giusdicenti siano obligati obbedir
et li Nodari et Scrivani che note:
:ranno over leggeranno tal prorogatione

ouer suspensione, siano obligati
in essa scrittura dechiarir al
Conseglio, se sarà stà fatta altra
prorogatione ouer suspension,
sotto pena di perder l'officio suo
et similmente, ancora s'intendi
esser sottoposti al predito ord.e
tutti gli altri processi, che saran=
=no dimandati ad essi Rettori per
la Signoria nostra, non derogando
però per questo ordine all'autta
della Signoria nostra di poter
delegar à gli Auogadori di Commun
et altri, tutti queli casi, che
pareranno necessarij, ne possano
li Nodari, Scriuani ouero Coadiu=
=tori dell'officio dell'Auogaria far
alcuna lettera, contra l'ordine
predetto, sotto pena de ducati 100
et priuation del suo officio ne
si possa espedir alcuna lettera
in alcuna materia fuori del
detto officio, se prima detta lettera

almeno in registro non sarà sotto:
:scritta per man propria dell'Auog.r
che l'hauerà ordinata, sotto tutte le
pene sopra scritte, et oltra di ciò
sia preso, et dechiarito, che tutte le
copie de detti processi, che saranno
mandate à gl'Auogadori di tempo
in tempo, siano, et consignar si
debbano, nell'officio dell'Auogaria
ad uno delli Nodari primarij de
detto officio, i quali siano obligati
far di riceuere, à quelli che li pre:
:senteranno, et debbano tenir un
libro à ciò deputato, nel qual notar
si debba di tempo in tempo di ca:
:dauna di esse copie chi li sarà
presentata. ricordando doi uolte
alla settimana l'espeditione,
à quelli Auogadori che le haue:
:ranno mandate à tuor. notando
parimente sopra il medesimo
libro, la espeditione ouero restitu:
:tione, sotto pena d'immediata

privatione del suo officio. ne pos=
=sino altri scrivani, overo coadi=
=utori, et altri del detto officio accettar,
over soprastar, al governo de
dette copie de processi, sotto pena
à quelli, che accettassero overo s'
impedissero nelle ditte copie di
perder l'officio suo et ducati cento
per qualunque volta la mittà delli
quali sia di quello, che farà l'essecu=
=tione et l'altra mittà del nostro
Arsenal, et l'essecutione della
presente parte, sia commessa
à cadauno delli Conseglieri nri,
et Capi di x-o, cosi superiori come
inferiori, et à gl'Avogadori et
quelli del Collegio nostro senza
altro Conseglio et cossi osser=
=verai. – – // – // – // – // –

Chel non sij
proclamato
alcuno senza

Inditij, et delli ban-
=diti ad inquirendum

Oltra de ciò nelle denontie, et querelle,
che si saranno date, contra alcuni,
contra i quali, non fusse probation,
quelli tali, non siano proclama-
=ti, ma debbano esser proclamati
quelli, contra i quali ci fussero
probatión, overo inditij, per
i quali, ti parese, quelli tali dover
esser proclamati, li banditi ve-
=ramente ad inquirendum
habbino tempo di presentarsi
di dieci anni doppoi che have-
=ranno finiti gli Reggimenti
loro gli Rettori che gli haveranno
condanati il che se non faranno
passati essi doi anni proceder
si debba contra di loro si come
havessero confessato il delitto
per il quale si fussero absentati
riservata però à cadauno di
coloro la libertà di domandar

gratia per li Cons.ri nostri. — 11.

Li processi ad inquiren=
=dum siano presentati à
gli Avogadori nel fine
del Reggimento

Tutti

li processi veramente formati
ad inquirendum, contra di qua=
=lunque, nel tempo del tuo Reg=
=gimento sei tenuto giusta la
forma della parte presa nel
maior Conseglio à 24 Marzo 1482.
in termine de giorni quattro dop=
=poi che sarai gionto à Venetia
appresentar, et dar à gli Avogad.ri
di Commun, non tenendo appre=
=sso di te, ne facendo tenir alcuna
copia de quelli, nome solum le
condanna con scritte ordinariam.te
in uno libro il qual sia lasciato
nella Cancellaria del tuo Reggim.to
sotto pena à te, se contrafarai de

ducati cento

ducati cento et privation de tutti
li officij, et Reggimenti per anni
cinque, et alli Cancellieri et coa-
diutori, overo altri lire 500 de pic-
coli et per anni dieci privation
de tutti gl' officij, et Cancellarie
nostre la mittà delle qual pene
pecuniarie, sia dell' accusator
et l'altra mittà della Sig.^ria nostra.

## Di quelli, che dapoi le loro condannationi si fanno Preti.

Se alcun bandito over condannato
della Città et Territorio di te Commesso
sotto cclame, et color di havessi
fatto prete venirà alla detta Città et
destretto et sarà preso non obs-
tante il grado di Chierico overo
habito Ecclesiastico over religioso,
che havesse tolto dapoi la sua con-
demnatione, debba esser incarcerado

et tenudo serado per anni cinque,
et da poi sia mandato al suo
bando et tutte altre conditionni
della sua condennatione, et questo
toties quoties et chi quello prende=
ranno, et presenteranno habbino
£ 1000 de piccoli, delli proprij
loro beni toties quoties et se non
ui serà da pagar, la Signoria
Nostra paghi £ 500, delli sui danari,
et ciò s'intendi di quel bandito,
ouer condannato, che hauesse
pena de uittà ouer membri, ouero
di perpetuo esilio, et se ueramente
sarà condannata à tempo, et
rompera, la condennatione sua
debba star in pregion secondo la
forma della sua condennatione,
se in quella ui sarà alcun tempo
limitato, se non star debbi uno
anno in preson serrado et di nouo
sia rimandato al suo bando.

## Che non si possi far salui Condutti alli Banditi

Non possi far alcuni salui condutti à banditi, si come fu preso nel n(ost)ro mazor Conseglio à i 17 Zener 1506. in un certo modo per li delitti commessi, sia di qualunque sorte, sotto pena d'immediata priua=tione del tuo Reggimento, et de tutti li altri Reggimenti officij et Iudegadi così dentro come de fuori per anni X. et ducati 1000 d'oro la mità delli quali sia dell'accu=sator et l'altra degli Auogadori, à quali sia commessa l'essecutio=ne. Il tuo Cancelliero ueram(en)te ouero altri, che notteranno detti salui conduti cadano ad imme=diata pena de priuation della Cancellaria, ouero d'altro officio, che hauessero, et di priuation perpetua de tutti et qualunque

officij della signoria nostra, et niente=
=dimeno paghi ducati 200 da esser
distribuiti, come è detto di sopra, et
essi salui conduti, così concessi, non
siano di alcuna efficacia et mo=
=mento, si come non fussero stà fatti.

Che la taglia sià datta
alli Captori delli malfa=
tori, et specialm.te quella
quella non serà specificada

Farai osseruar, che quando per il
tuo Contestabile ouero Cancelliero
ò altre persone sarà preso alcuno
condannato ò da esser condannati
à morte, se per i statuti della Città
à te commessa ouero ordeni nrì
à tali deliquenti non sarà in
ditta taglia, ouero determinata
utilità delli Captori detto Conte=
=stabile, Cauallier, ouero altro, che
prenderà, hauer debba £ 100

de piccoli perqualunque, che prenderà da esser pagate delli beni delli condannati se ne saranno, se non delli danari della Sig.ria Nostra, et perqualunque condennato veramente, over da esser condennato à perder membro et sangue, questi, che prenderanno habbino £ 50 de piccoli da esser pagate nel modo soprascritto. — 11.

Quando se relasscia alcuno innocente, non sia datto cosa alcuna à gli officiali

See tenuto sotto debito di sagram.to osservar, et far osservar che qualunque volta, chel accaderà liberar, overo relasciar alcuno preso precedente la sospitione overo alcuna denontia, li Giudici Cancellieri, Nodari, Scrivani, Contestabili

Barcuieri, compagni soldati et qualunque altri officiali depu=
=tati al Criminale non habbino, ouer receuer debbino per alcun modo, pagamento, ouero emolu=
=mento alcuno per detta causa, se non saranno stà trouati colpeuoli del delito, sotto pena di perpe=
=tua priuatione de gli suoi officij.

Che li ladri siano man=
=dati nelli luochi doue hanno commesso il delito

Item se l'accaderà che nel tuo presone luogo à te commesso alcun ladro, ouero ladri, con il furto ò parte di quello, che hauese rubbato nel Dominio nostro in qual si voglia luoco per la forma della parte presa nel Conseglio de Pregadi à 20 di Agosto 1506 tu sei obliga=
=to mandar quello, ouer quelli

sotto buona custodia alle mani
di quello Rettor di quella Terra,
ouero luoco nostro, doue haues=
=siro commesso il furto i quali
Rettori ueramente debbanno, et
possino proceder contra tali
ladri et come gli parera quelli
per li sui deliti meritar non
altrimenti che, se fussero stati
presi nella sua giuriditione et
qualunque uolta peruenira à
notitia di qualunque nostro
Rettore esser sta commesso alcun
furto nella sua giuriditione, et
formato processo aldira, et
intendera il ladro ouero ladri
non esser per miglia, is, oltra li
confini della sua giuriditione
et sarai richiesto, sei obligato
far prender detti ladri, et
dar quelli nelle mani de ditto
Rettor, qual possi, et similmente
debbi proceder contra quelli, si

come giudicherà convenir alla Giust.ᵃ
non altrimenti, che se fussero sta
presi nella sua giuriditione – ss

## Delli periurij, et loro pena

Sappi esser sta presa la parte nel
Cons.º n.ro de Pregadi, che essendo
da schivar quelli pecati, che fa-
cilmente potriano provocar la
indignatione dell' omnipotente
Iddio, del che niuna cosa doveria
doversi haver più detestabile
dalli Cristiani che il periurio per
il quale la Giustitia si prevertis-
ce la quale si deve esser inmaculata
et quello, che è più molesto si viene
à negar la fede di Christo se
alcuno nel luocho à te commesso
sarà trovato esser incorso in tal
nefando mancamento di periurio
non possi esser punito di minor
punitione di essergli tagliato la

lingua, di modo, che non possi più
parlar, il che sei tenuto sotto debito
di sagramento far publicar nel
principio del tuo Reggimento,
accio sia nota ad ogn'uno. &c.

## Che l'arte dell'archimia sia prohibita

Sappi esser sta preso nel Conseglio
nostro di X., che alcuno, et sia
chi esser si voglia, così Ecclesiastico,
come relegioso, et secolare sia di
qualunque nome et dignità, non
possi, così in questa Città nostra
di Venetia, come in altra parte
del Dominio nostro, così da terra,
come da Mar lavorar de arte d'
Archimia, per far, così oro, come
argento, ne lavorar, over tenir
alcun fornello, Bozza, over altro
instromento pertinente à tal esser-
-citio Archimistale sotto pena di

star uno anno in preson serado,
et di eser bandito di Venetia,
et suo distretto, ouero di quelle
Terre, et luochi nostri, doue sara
sta contrafatto per anni cin=
=que all hora prossimi, et se chi
sara accusator, habbia £ 500,
delli beni dell'accusato et se
non ui fusse da pagar sia pa=
=gato delli danari della Signoria
nostra, et se tal accusator,
schiauo, ouer schiaua siano
liberi da ogni ligame di ser=
=uitu et se ueramente sara
fante, ouero massara seruita
rimanghi libero da ogni obli=
=gatione delli patroni et hab=
=bia il salario suo con integrita,
et £ 500 come di sopra et se
ueramente il contrafator
preffato, sara persona Ecle=
=siastica, sia di qual grado, et
conditione esser si uoglia incorra

ta pena di bando per anni X;
et ancora alla pena così di
prigione, come di bando et
danari, come di sopra è detto.

## Non si possano far adunnationi nella Città, ne nel Territorio tuo.

Non permetterai ancora, che alcun
Cittadin, ardisca di far alcuna
addunnatione de huomeni
nel luoco à te commesso, sotto
pena di bando, et di pagar
danaro ad arbitrio di te sol.
oltra tutte, le pene, che per
i statuti dtte terre fussero li=
=mitate, et il medessimo non
permetterai nelle Ville del dis=
=tretto à te commesso da villani
et altri habitanti fuori della
Terra, sotto pena de tre tratti
de corda, ciascun tratto et

dapoi a' pena, ó di essilio, ó di danari
ó pregione molto et puoco ad arbi-
-trio tuo et dette pene potrai
accrescer si come richiederà la
conditione dell'adunanza
et arme portade et il delitto,
che fusse stato commesso da
gli addunnati. Ma possino ben
li Cittadini adunarsi gli suoi
Conseglii et li Villani far le sue
honeste coadunationi sempre
con tua licentia et nelli luo-
-ghi della Terra tu debbi esser prate
et nelle Ville alcuno delli tuoi,
il qual vorai, che vi intervenghi
il qual però per tal causa non
toglia dalli Villani alcun premio
et cosi farai publicar nel prin-
-cipio del tuo reggimento in
giorno di mercato sopra la Piaz-
-za, per i Conseglii della Terra et
nelli Vicariadi, quanto alli Villani
à notitia d'ogn'uno si come

è stà preso nel Conseglio di X: à 22. settembre 1482. la qual parte osseruarai inuiolabilmente. ‖.

## Che le Arme siano prohibite

Ittem osseruerai la parte presa in Cons.° di X.; che non debbi permettere, che alcuno porti arme di qualunque sorte per il luocho, Città, et distretto à te commesso, sotto irremissibil pena de scassitre di corda et debbi quest'ordine far proclamar nel principio del tuo Reggimento, et quelli, che contrafaranno cadano alla predetta pena. ‖ ‖ ‖.

## Che li Monetarij, che saranno condennati, non si possino redimer i membri, con danari.

Osseruarai ancora inuiolabilmente il

decreto del Conseglio nostro di X. prefato di 15 Marzo 1535., che in qualunque condennation, che faranno i Rettori nostri contra monetarij in pena corporal, non vi si possa metter che essi monetarij possino per alcun modo redimersi con danari, non obstante alcun statuto, ouer altro in Contrario et così habbino ad osseruar essi Rettori, di modo, che li monetarij condennati, non possino, come è predetto redimersi con danari sotto le pene contenute nelle parti di questo Conseglio, osser=uata nel resto la parte 1473. et tutte le altre parti che parlano de monetarij etc.

Che li Rettori, non si possano impe=dir nelli atti dell'

Loro precessori.

Non assoluerai per alcun modo ouero ingegno alcuna condannason, ouero sententia fatta da alcun delli tui precessori, cosi in pecunia, come nella persona, et tose per causa de homicidio furto, et tradimento, ne di esse condannason, ouer per causa di quelle possi far, ouer far far alcuna compensatione d'on, ouer gra ouero alcuna promission nome cun nostra volunta et de nri Conseigli. Ma piu presto dette condannason scuoder, con tutto il tuo poter, ouer far scuoder sei tenuto, se non saranno state scosse si come i sta preso nel nostro Maggior Conseglio. S.I.

Che el Rettor non si possi piu ingerir

nesse sue condannason

De qualunque ueramente che condannason che farai nel tuo Reggimento, non possi da poi, che saranno sta fatte da te, per alcun modo impedirti in rimmetter ouer riuocar quelle in tutto, ouero in parte — ll — ll

Che le condannason
sian messe in scrit-
tura, et scosse.

Tutte le condannason ueramente, che tu farai, sei tenuto farle metter in scrittura ò scanno sotto nome di condannason, ouero sotto qualunque altro nome et del scuoder de i predetti danari di molte, ouero di qualunque condannason farai tenir distinto ordinato, et particolar conto, si come si fa, degli altri nostri

danari, di modo, che il tratto si possi sempre veder, et conoscer, ne altri=menti tali danari scuoderai, ne dispenserai sotto la pena della parte dei furanti. –ss. –ss. –ss.

In che modo possino gli Avogadori et altri suspender le condanationi delli Rettori.

Non si possa di tal tua condannason esser fatta alcuna suspensione de pagamento di quelle, per li Avogadori, Auditori, ouero altri Reggimenti et officij nostri per alcuna causa, ouero raggion, nome per uno mese, ouero doi alla più longa infine delli quali, sei tenuto di scuoder quelle, ouero farle scuo=der, secondo la forma della tua Commissione, et ordeni della Terra à te commessa, et se per detti

Auogadori, ouero altri ti fusse messa
alcuna pena, che douesti osseruar
detta suspension, non sei tenuto
ad obbedir quelle, ne sottozarer
debbi ad alcuna pena se la non
sarà sta presa con il Consiglio.
Ma se ueramente alcuno si ap=
=pelarà, ouero, se gli Auogadori,
ouero Sindici intrommettessero
alcuna de ditte condannason
la qual non potesse poi menar
alli Consigli. et quella espedir
uolendo tu esser presente, in
tal caso sei tenuto da suspen=
=der. la essation de dette con=
=dannason, fino, che ditte appela=
=tioni, ouero intromissioni ha=
=ueranno fine, intendendosi
però di quelle condennason
delle qual non si può appelar.

Delli condanati, che si par=
=tiranno dalli suoi Lochi.

Se

veramente li condannati da te si partiranno, et andaranno ad altri luochi nostri, per star ivi, fino, che si partirai dal Reggim.to acciò, che per tal modo le condannasoni contra loro fatte non siano essequite li Rettori alla giuriditione de quali essi condannati andaranno sotto debito di sagramento siano obligati di astringere realmente, quelli, che haveranno le dette sue condannasoni, ad ogni tua richiesta.

## Del giuoco de dadi

Per il male, che ne segue dal gioco de dadi ti comandamo col nro Conseglio di X., che tutti quelli che giuocheranno dadi co de piccoli ri suso debbi condennargli à restituir tutto quello, che havessero guadagnato, et à

pagar ducati cento, perche da
L. 10, de piccoli in zoso al giorno
è licito à ciascuno di giuocar
per causa di solazzo, et publica=
=mente in Isola, se ciò non sia
però prohibito per gli statuti, et
ordeni di quella terra, et nelle
taverne. Delle condannason
veramente, che farai haverib=
=bi il terzo, et all'accusator il quale
sarà tenuto secreto sia datto il
terzo, et l'altro terzo manderai
alli Capi, et camerlengho di
questo Conseglio, et se veram.te
alcuno giuocherà da L. 5 in
zoso, et à te parerà per tua
prudentia, considerate le con=
=ditioni delle persone, il luoco
il tempo, et la sorte di giuoco
ti parese di procedere piu
mitamente nella condannatione
ciò rimettemo alla tua discre=
=tione, et arbitrio, di modo però,

che li statuti

che li statuti, et ordeni della terra
à te commessa sianno oseruati
et il terzo delle condannason
deuenghi alla Camera del
Conseglio nostro di X, et se alli
Capi di quello, ouero Camerlengo
il Cancelliero non darà di tempo in
tempo notitia di esse condan=
=nason, il conto de quali è obligato
tenir minutamente esso debba
pagar tutta la condannason
al detto Camerlengo delli suoi
proprij dannari. —//—//—//

## Che li palij non si possanno tiar con dadi

Se per qualunque modo ti peruenirà
à notitia sotto il tuo Reggimento
esser proposti palij con dadi, ti
commettemo con il nostro Cons.o di X,
che debbi fartuor tali palij. et
£ 100, per pena, à quelli che detti

palij con dadi; haueranno pro=
=posto, et delli danari un terzo
sia datto all'accusator un terzo
sia tuo, et l'altro terzo al nro
Consiglio. perche la nra inten=
=tione è, che li palij siano tratti
con balestre, ouero archi et non
con dadi per alcun modo — ||

Di quelli, che aduerseran=
=no alli Datij, et altre gra=
=uezze poste per li Conseglj

Osseruerai che quando alcuna im=
=positione, ouero Datij saranno
deliberati per li Consegli, se alcun
presumerà, quelli dannar ouero
contradir usando tal parole,
non pa ghe non compre pegni,
et simili parole, che uengono
à contradir alle deliberationi
fatte star debba nelle preson
della Città à te commessa, nella

quale hauerà usato le predette
fraude per uno anno et sia bandito
per anni doi della detta Città, et
oltra di ciò paghi ducati 300 d'
oro delli quali l'accusator ne
habbia un terzo, un terzo sia suo
et l'altro terzo sia del nostro
Commun, et se non ui sarà accusa=
=tor, tutta essa pena pecunia=
=ria deuenghi nel nostro Commun,
delle qual pene, non si possa far
gratia alcuna, ma sia ben licito
a tutti dir le sue oppinioni,
et contradir publicamente
nelli Conseglij, quando tal cose
saranno proposte et similmente
grauarsi dauanti il Rettor, cosi
innanti del prender de ditte
impositioni, come da poi accio
che, ogn'uno possi usar delle
sue raggioni, et non sij agrauato
indebitamente, et in tali Con:
ueglij parleranno, non s'intendino

esser incorsi, nelle sopraseritte pene — ss — ss — ss — ss — ss — ss

## Di dar fauore alli Datiari

Fauor piu, che potrai, à quelli delle mude, ouero Datiari, et à sui com=messi nel scuoder le raggion delle sue mude et Datij, ne consentirai che di quello li sia occupato alcuna cosa da alcun, et se contrafarai à questa nostra in=tentione debbi pagar del tuo — ss.

## Dell'ordine, che si deuer seruar nel scuoder, et ueder li beni de debitori

Nel scuoder ueramente et uender li beni delli debitori delli officij spet=tanti al Dominio nostro osseruerai quello, che è stato preso nel nostro

Conseglio de Pregadi à 3. d'Agosto 1520., che sei obligato à tuor in tenuta li beni di cadaun debitor, con li confini, et numeri de Campi, et qualità de cadauna cosa, et quanto si affittano, con quanto si caua d'entrata, et detti beni metter al publico incanto et se non ui sarà comprator, debbi quelli tuor nel Dominio nostro per stima, con il quarto manco di quello che saranno stati estimati secondo il consueto, et ritornar all'incanto, et se non ui sarà comprator per il precio, che saranno sta posti nel Dominio nro debbi quelli mandar in nota con li confini, et altre cose ut supra à quell'officio del quale saranno debitori facendo proclamar che quelli, che uoranno compra quelli beni da quell'officio, che uenderà quelli uenghino in termine de

mese uno qui à Venetia acciò
possano comprar al publico in-
=canto le qual tutte, come sopra-
=scritte sei tenuto farmi termine
de mesi doi, dapoi che haverai
hauuto le lettere dall'officio che
possi scuoder, da qualunque
debitore, significando parti-
=colarmente tal essecutione à
quelli officij, à quali spetterà, et
ciò in pena de pagar del tuo
del debito del quale, sarai man-
=dato debitore, à Palazzo se contra-
=farai. — ss — ss — ss — ss ss.

Nelle confiscationi de
beni, de debitori del Do-
=minio, non sia datta
portion ad alcuno,
nome dopo uendu-
=ti, ouer alienati essi beni

Et quando l'accaderà confiscar

ouer metter in camera beni de de=
=bitori di qualunque conditione
delli quali tu, ouero il Camerlen=
=go, ouer altri pretendessero hauer=
=ne parte, non si possa tuor portione
alcuna, che di raggion ad esso spettasse
per tali beni in danari contadi,
nome dopo, che quelli saranno ta,
uenduti, ouero alienati per al=
=cun modo, et de tali danari che
di essa raggion si scuoderanno
et se alcuno per inanzi uscisse
dell'officio tamen li restino obli=
=gate le dette portioni sue. et se
alcuno pagando altramente
contrafacesse per alcuna uia
al presente ordine, cada irre=
=missibilmente nella pena de
furanti, si come nella parte
presa in Pregadi a XIJ. di Maggio
1518. si contiene. — // — // —

Non si possi conceder
licentia ad alcun di
non poter esser astret=
=to per il suo Commun

Non possi sotto debito di sagramento,
et pena de ducati 100, da esser
scossa per li Auuogadori di
Commun senza altro Conseglio
conceder ad alcuno di qual si
uoglia uilla, et destretto della
terra à te commessa chel non possi
esser preso, ne molestato per
il debito di esso Commun, et
grauezze, da esser pagate alla
Signoria nostra, nome per la
portione spettante alla special=
=lita di quello et niente di man=
=co, se alcuna concessione tale
da te fusse fatta, quella esser
debba nulla, et de niun ualor,
et cosi osseruerai.

Oue non ui è Camerlengo scriua il Podestà le raggioni del Dominio

Hor hauendo tu Camerlengo sei ubligato sotto pena de ducati 500 tutte l'intrade, et spese scriuer con il nodaro ouer scriuan di quella Camera destinte, et ordinatamente in uno quaderno, dechiarando particolarmente quello, che si spenderà, et il pretio delle cose, che si compraranno dimodoche le raggioni nostre distintamente si possano sempre uedere. — // — //

S'el danaro della Signoria nostra conuertirai in tuo comodo et utilità, caderai à pena de 50 per certo. — // — // — // — // — //

Chel non si possa spender alcuna cosa in fabrica, nome con licentia del

## Conseglio de Pregadi et de danari de condannason

1

Non posi spender alcuna cosa in fa:
:brica nelli lauorieri del tuo
Palazzo, ouero in alcuna al=
=tra fabrica, ó altra cosa non
ordinata per il Conseglio de
Pregadi alcun danaro della
Signoria nostra ne de raggion
de condannasón, ouer pene
ouero per alcuno altro modo
directe uel indirecte che spetti
alla Signoria nostra senza
espressa licentia del Conseglio
de Pregadi, et se contrafarai
casterai á tutte le pene et stric:
:ture contenute nelle parte de
furanti, et sarai publicato
per furante nel nostro maior
Conseglio de Pregadi, non spen-
=derai, nome delli danari de
condannason le qual si debbano

scuoder in camera, et dispenserai in quelle cose, che sono de pubare per boletta, et non altramente, si come si fa de gl'altri danari della Signoria nostra, si come fu preso in Pregadi à XXVIJ di Zener M. D. XXIX.

## Del Rettor, che robbera il danaro del Dominio &c.

Se sarai conuento di hauer rubbato il danaro della Signoria nostra, sarai condannato, come ladro à restituir quello, et altrotanto per pena et in perpetuo sarai priuato d'ogni honor della nobiltà di officij, et benefficij, et ogni anno sarai publicato per ladro, si come nelli nostri ordeni si contiene.

## Delli officiali, che non sono nobeli, che scuo=deno il Danaro del Dominio

1

Oltra di ciò accio tutti habbino à parti=cipar de gli officij nostri et li Datij, et intradi diligentemente siano scosse fu preso al Conseglio nostro de Pregadi à 14 di Settembre 1426, che alcun official, che scuoda danari overo sia in officio per il qual si scuoda da=nari, quando sarà stato un anno, non possi haver alcun altro officio l'anno seguente, non intendendo delli scrivani, che non tochassero danari, ne de gli officiali delli Camerlenghi, ne di altri Rasonati di Camera, ne de gli officiali de lavoreri, et loro scrivani, ne de gli officiali della corte, et possi proveder de officiali d'anno in an=no, si come à te meglio parerà. – ll – ll

## Delle possession del Commun

Sei tenuto inquirere diligentemente di tutte le possessioni, ragion, et beni per qualunque modo spettan:
:ti alla Terra della qual sei Rettore, cioe, chi quelle tiene, et dove sono poste, et far registrar, et mandarne la copia di quelle, et dar opera à recuperar quelle, affittarle, et tenirle in conzo. —// —// —// —//—//—//.

## Che le possession, et decime spettanti al Dominio, non si possano alienar senza licentia del Cons.° di x.

Debbi saper esserti prohibito, ne per gratia, ne altramente di poter dar delli beni della Signoria nostra

ad alcuno videlicet, de possession,
Decime, Feudi, Livelle, peschiere,
Gastaldie, ò altre cose, et beni,
se non haverai licentia dal
nostro Conseglio di Dieci sotto
pena de ducati 500,

Che li feudi caduchi,
si devolvano nella
Signoria Nostra!

Oltra di ciò se l'vacherà alcun feudo del-
la Signoria nostra per la morte
dell'ultimo possessore di quello,
overo per caso cascherà in per-
sona, che habbi à mancar senza
heredi, di modo, che per debbito
di ragione habbia à pervenir
in la Signoria Nostra, sotto al-
cun color, overo forma, quello non
possi più alienar, ò in altro modo
transferirlo, ne concederlo ad
alcuno, ne ad alcun li darai

ocupar, ma subito, che sarà inter=
=uenuto il caso peruenghi nella
Signoria nostra, et parte debba
esser affitado in quello meglior
modo, et per maggior precio,
che potrai, per uatita della
Signoria nostra sotto pena de
ducati 500, per qualunque uolta,
che contrafarai. —//—//—//—//

## Che li Rettori diano tutte le scritture à quelli, che si appellaranno.

Se sarà fatta da te alcuna sentia
contra di alcuno, et quello, che
si sentiria grauato si appellara
alli Auditori nostri delle sentie,
tu ad ogni richiesta di quello
sei tenuto farli dar tutte le
scritture pertinenti al fatto
della detta questione. sotto
tuo sigillo, et non altramente

et se per tua negligentia ò difetto, da esser conosciuto per li precedenti Auditori, non gli saranno sta date tutte le scritture rechieste sotto bolla, sei tenuto alla restitutione et emenda delle spese per tal causa fatte per il detto appel=lante, cioè di quelle, che saran=no giuste, et raggionevoli da esser tassade per detti Aud.ri

Sel sarà tagliata la gratia perda il Rettore la utilità, che haverà havuta per la probatione,

Se per la intromissione et pla=citatione de gl' Auditori nri delle sententie, sarà tagliata alcuna sententia, termination, ouer condennatione la qual haverai fatta debbi in tempo de uno mese, dapoi, chel ti

sarà sta notificato, presentar
alli detti Auditori tutto quello, che
haverai havuto per raggion di
detta sententia, termination
overo condannation, et così il
cavedal, come la pena altrimente
sarai mandato debitor all'officio
di Camerlenghi di Commun, et
se non pagherai passati giorni
XV. incorerai alla pena del quar=
=to, et à privatione del Reggimento
et officio, che havesti, ne potrai
esser eletto ad alcun Reggimen=
=to, over officio, fino, che non pa=
=gherai, si come fu preso nel nostro
maior Conseglio à 28 Decemb.
1490. — ss — ss — ss — ss — ss

Tagliata la sententia, in absen=
=tia, del Rettor, quel tanto per
esso si habbi à restituire, che
haverà havuto, et non più

Che se in tua absentia, sarà tagliata alcuna sententia, termination, ouero atto Ciuile da te fatto, tu sei tenuto restituir per pena altri tanti danari, quanti hauerai hauuti per gli carati si come si soleua osseruar per auanti, ma solamente debbi pagar quelli danari, che hauerai hauuti per i carati et non più, come è honesto, et fu preso nel nostro Maior Conseglio à 14 Settembre 1436.

Che non si possi compromettersi nel Rettore

Oltra di ciò non debbi assentir, che alcuno così cittadino, et distrettuale, come cadauno altro si possi compromettere per alcun modo, ò forma in te, ne meno in alcuno delli tuoi officiali, et se contrafarai

la sententia sij de niun valore

## Non possano gli Auditori impedirsi nelli privilegij, et essentioni della Città, ne meno nelli Datij

Nelli privileggij, essention, et im=munità concesse per il Dominio nostro à questa Communità, non si possano impedir li Auditori nostri delle sententie, conciosia, che tal cognitione spetti alla Signoria nostra, et alli Avogad.ri di Commun, et similmente detti Auditori non si possano impedire nelle cause de datij, quanto ad essi Datieri, et loro pieggi, conciosia, che tal cosa anco spetti à detta Sig.ria nostra, ne meno in conoscer de quelli, che debbano, ó non debbano pagar, nelche se in

contrario ti fosse scritto da essi Auditori, non debbi essequir le lettere sue, sotto pena de ducati 100, ma in tutte le altre cose et nelle cause de contrabandi del=le terre di fuora condennation et confiscation li detti Auditori habbino la sua auttorità consueta.

Gli Auditori, over come Sin=dici, over come Auogadori, non s'impediscano nelli privilegij concessi in prima adeptione

Oltradicio le sta preso nel nostro Consiglio di X. à 9. di Luglio 1485. che nelli privilegij, et prommissioni fatte alle Commu=nità delle terre, et luoghi nri nella prima adeptione gli Auditori o come Sindici, ò come Auogadori, non possono in alcun

modo impedirsi

modo impedirsi sotto pena de ducati 200, d'oro da esser scossa per cadauno de gli Auogadori di Commun, senza altro Conseglio, et se essi Auogadori non scoderanno siccorrano in pena de ducati 200, d'oro, da essergli tolti per li Capi di questo Conseglio, et applicati alla camera di quello, et niente di manco, qualunque cosa, che per essi Sindici fosse fatta in contrario sia de niun valor, per il che tu farai osservar il presente ordine inuiolabilmente, non obstante alcuna suspensione ó intromission in contrario –

Che le Concessioni fatte per la Signoria Nostra siano osservate,

De debbi osservar tutte le promissioni, et concessioni fatte alla Commeunita

della Terra à te commessa, et se per caso ti fosse scritto per il Dominio in contrario, contra i patti, con=cession, et promission preffate, debbi scriver, et informar la Signoria nostra in qual cosa si contrafaccia alle cose preffate, acciò possiamo proveder, si come sarà espediente.

## In che modo si debba obedir alli Avogadori di Commun.

Appresso, se gli Avogadori di commun ti commandaranno alcuna cosa, senza il Conseglio, contra le patti, et ordini nostri datiti con li conseghi, non debbi obedir ad essi Avogadori, se ti scrivesse=sero, che retrattasti suspendesti, overo impedisti alcuna cosa che ti fusse sta commessa con il

nostro Conseglio – SSS – SSS – SS.

## Gli ordeni de gli officiali alle Rason siano essequiti, come li Conseglj

Qualunque volta ti sarà scritto per i officiali nostri delle Rason, alc.ª cosa, sei tenuto et debbi mandar quella ad essecutione si come quello ti fusse sta commandato con il Conseglio nostro de Pregadi et così osseruerai – SSS – SSSS – SS

## In che modo si debba obbedir le lettere del Dominio per dar credito ad alcuno.

Lettere Simplici della Signoria n.ra per dar credito, ouer summa de danari ad alcuna, non debbi essequire, sotto pena di pagar del tuo, et altratanto più per

pena se tal lettere, non saranno sta scritte per deliberation del Collegio nostro, dummodo la summa del danaro, ouero credito, non sia oltra l'auttorità attribuita ad esso Collegio per le leggi nostre, sì come fu preso in gran Conseglio à 18 di Zugno 1521

Che le medesime lettere in certo caso no siano essequite

Non obbedirai ad alcuna lettera della Signoria, over Collegio nostro, che comandi di far le spese ad alcun Signor, Ambassatore, ouero ad altra persona, se non saranno scritte con il nostro Conseglio de Pregadi

Se non obbedirai alle lettere della Signoria gli Auogad.ri lo conoscano

Et se per voi de gli Auogadori ti sarà
scritto, et commandato per obe-
dientia di alcuna lettera del
Dominio, et tu ricuserai d'obbedir,
subito t' intendi esser incorso
in pena de ducati 50, delli quali
essi Auogadori et cadaun di
loro sotto debito di sagramento
ti debbano mandar per debi-
tore à Palazzo, acciochè non
possi esser prouato ad alcuna
cosa, se prima, non pagarai,
et di esse non si possa far gra-
tione per cinque Conseglieri, et
tre Capi di qo, et in caso, che
tu fussi pertinace et perseuerasti
nella tua inobedientia gli
Auogadori di Commun, et
cadauno de loro debbano, et
possano andar, à qual Conseglio
di qo li parerà à proceder contra
di te, et con maggior seuerità
di pene vista il merito della

tua inobedientia, et temerità;
salvo però sempre l'auttorità
delli predetti Avogadori d'
intrometter, et placitar alli
Conseggli quelle lettere, et mand.ti
della Signoria nostra che gli
pareranno meritar il taglio.

## Della obbedientia, che si deve dar al Dominio.

Tutte le cose, che ti haveremmo
commesse, attenderai et osser=
verai con buona fede, et senza
fraude, le qual cose, se non le
esequirai con buona fede, et
senza fraude, et obedientemen=
te quanto potrai, et à ti ras=
pettarà, caderai de L. 200, da
esser pagate per te, fra uno
mese, et sarai mandato debi=
tore, et scrittore in libro, et non
potrai mai esser eletto ad alcuna

cosa se prima non pagherai, et la
tua contumacia, anco dopoi l'uscir
del Consiglio, uaglia contra di te
questo caso. Et l'officio dell'
Auogaria, sia quello, che ti punisca
piu atrocemente per la tua
inobedientia, si come la gra=
=uelta del Caso della tua inobe=
dientia ricerchera potrai però
senza pena remanere, se ti pa=
=rera, qualmente per alcun
pericolo, ouer altra legitima
causa non possi essequir il
mandato à te fato ma se esso
mandato non te si riuochera:
tu nientedimeno debbi pro=
=seguir alla obedientià, et ad
essequir el mandato à te fatto.
sotto la medesima pena la
mità della quale, sia datta
all'accusatore et se ueramente
alcuno si tenirà grauato di
alcuno mandato nro. Volemo

che sia salua l'auttorità delli Auog:ri di Commun, et quella delli Auditori delle sententie, nelle cause Ciuili, che spettasero al loro officio. Ma fino, che il mandato nostro starà fermo, debbi inuiolabilmente obbedire, et della detta pena non si possi far gratia

## Del far le proclame, che non siano fate estorsioni

Per ouiare le estorsioni, sei obligato in ogni dì de sabbato à hora di mercato, sotto pena de £ 100, nelli tuoi beni, far proclamar, che non sia alcuno, et sia qualsiuoglia, che ardisca per modo alcuno, ouer forma di far alcuna estor=sione, malitia, et manglaria, uerso i poueri Villani, et altre buone persone, sotto pena di per=petua priuation, de tutti gli

officij di questa Terra, et distretto à te commesso, et oltra di ciò di restituire, quello haueranno estorto et malamente tolto, et tutti quelli, che si uorranno lamentar, debbi benignamente udirli con diligentia, et punir li contrafacienti, come è detto di sopra.

Che li Cancellieri, et altri, non toglino maggior mercede del solito, per le sue scritture &c.

Che se il tuo Cancelliero, Coadiutori, ò scriuani, Nodari, et altri officiali nostri, per alcun modo torrano maggior pagamento, per le scritture, et per qualunque altre cose, che faranno ouer essercitaranno, di quello, che è il consueto, et di più di quello, che per le leggi

et ordeni nostri; et statuti è
limitato, cada in pena ca da una
di perpetua priuation dell'
officio, che l'hauesse, et ducati 100
le quali delli beni loro debba
hauer l'accusatore, sel ui sarà,
et sia tenuto secreto.

Non sia licito al Nod.°
tuor alcuna mercede
per i fatti del Commun.

Appreso ti Commettemo qualmente
al tuo Nod.° ouer altri salariati
del loco à te commesso, per
alcuna scrittura, ouero atto
di qualunque sorte, quali faran=
=no per il Commun. non li debbi
dar mercede, ne dar che la possi,
ne permetterai, che li sia datto
alcun danaro della Signoria
nostra, non e solamente il
suo salario proprio, et il med.°

osseruerai, se saranno mandatti
ad alcun luoco per facende
publiche, ma hauer debbanno
quel solo, che li sarà necessario
per le spese, et il simile osseruerai
negli altri della tua famiglia.

Che gli officiali per
il pegnorar non
togliano più della
sua mercede.

Farai osseruar quello, che fu preso nel
Conseglio nostro de Pregadi à 16.
de Zugno 1450 che il tuo Caual-
=liero, Contestabili comandadori,
et officiali, che pignoreranno
non possino per modo alcuno
per si ouero per altri sotto alcun
pretesto tuor per sua fadiga
mercede, ouer uià, ouer per altra
causa cosa alcuna dalli deb-
=bitori. Ma se toranno li pegni
à quelli quando presenteranno

essi pegni, siano pagati della sua
mercede per il creditor giusta la
forma de gl' ordeni limitati esso
pagamento nel luoco à te com=
=messo et essi creditori tanto più
debbano hauer dalli debbitori quanto
sarà il pagamento fatto et se
alcuno contrafarà, oltra la pri=
=uatione della Caualleria, com=
=mandaria et dell' officio sopra=
=scritto, star debbano un dì in
berlina, et restituiscano quello
haueranno hauuto, contra questo
ordine, alla qual pena de priua=
=tion de officij incorrer debbano
quelli commandadori, et altri
che pegnoreranno che tenissero
più de un cauallo, ouer caualla,
et quelli et quelle che di più
teneranno, debbino perderle, et
il pretio di quelli sia diuiso per
terzo fra il Dominio nostro,
te, et lo accusator, il qual

sia tenuto secreto delle qual
tutte pene, ouer alcuna di esse
non si possa far gratia, don,
remission, sotto pena de ducati
50 — — — — — — — — —

## Delle spese, che si deueno tuor dalli officiali per le pegnorationi,

Osseruarai si come fu preso nel Cons.° de Pregadi á 28. Zener. 1457. che il Caualier, Contestabile, Viatori, Barouieri, et tutti gl'altri, che saranno deputadi á scuoder per qual si uoglia modo, tuor, ó hauer non possino da i debitori nome il pegno, ouer pagamento del debito, ma le spese del uiazo, per alcun modo non possino tuor di quello, che pignoreranno, ouer in tutto, se torranno pegno

sufficiente, ouer per rata, per
quello, che pignoreranno, ma
tal spese se habbino dalli creditori,
ouer massari, che venderanno
li pegni, da esser messe à raggion
del debito, sotto pena et priua=
=tion dell'officio, et di star un
giorno in berlina irremissibil=
=mente. Non possino ancora
li predetti essecutori andar
in possessione sotto la med.a
pena, ne tuor oltra la tassa
limitata, per i statuti ouero
ordini del luoco à te commesso
sotto la detta pena, la qual
tassa, tu ne alcun altro pos=
=siate accrescer, sotto pena de
ducati cento, et priuation
dell'officio, ne mero possano
commetter, più di tre commision,
ne il Nodaro possi notarle, sotto
la detta pena et esse com=
=missioni siano fatte giusta li

ordeni dechiariti per essi Statuti,
ouer, che per il Conseglio saran-
-no terminati, con la presentia,
et consenso tuo et con habbino
á durar ferme, et ualide, fino
all' espedition de tutta la causa
ouero pagamento del debito.

Che il Cancelliero, et
altri per alcuna
scrittura de rob-
-ba condutta per
seruitio pub.co
non togliano
mercede al.a

Sapperai ancora, che il tuo Cancelli-
-ero, Coadiutor, Nodaro, ouero
Scriuan ancora di questa Camera
per alcuna boletta, bolettin,
licentia, ouer scrittura, che
fará ad alcun suddito per meg-
-liò, et altra biaua condutta

et presentata, over per pietre
et legnami, over alcuna altra
cosa simile, over per i giorni
per i quali haueranno lauorato
alle opere publiche, non debbano
per alcun modo tuor cosa alcu=
=na, ma le facciano gratis, et se
contrafaranno cadano de mar=
=cheti, vinti per cadauno mar=
cheto, et siano priuati de tutti
gli officij, et beneficij nostri per
anni diece. ——ss——ss——ss——

## Della mercede del Cancelliero per i salui condutti, et risposte delle supp.ni

Ancora è prohibito à detto Cancelliero, et altro, che per qualunque saluo condutto, che da te sarà fatto, ò per la libertà dell'officio tuo, over per ordine, et command.to

della Signoria nostra, non possano suor nome soldi otto per qualunque priuata persona, et soldi sedese per qualunque communita, et per prorogarli nome la mità de ditte mercede, sotto pena de du-
=cati cento, et priuation della Cancellaria, et de tutti gli altri officij, et beneficij nostri per anni x. sotto la qual pena similmente non possano per risponder alle supplicationi suor nome quella medesima mercede, che è detto di sopra, et altra tanto per registrar le gratie. — — se'

Chel Cancelliero compri del suo la Carta, cera, et

P 95 debbi saper, che per te non puo esser fatta boletta, ne si possi pagar delli danari della Signoria nostra, cera, carta, ne inchiostro per il tuo Cancelliero, sotto pena

de ducati 100 ma tal spese deb=
=bano esser fatte per il Canc.<sup></sup>

## Le utilità delli Rettori officiali, non possino esser minuite per alcuno senza il Conseglio . . .

Oltra di ciò alcuna utilità, regalia, et giuriditión, così tua, come de tuoi officiali, nesun Sindico ne altro Magistrato nostro la possi tuor, ne diminuir se non con il conseglio de 40, et con intervento almeno de doi prossimi tui precessori, et sel si facesse altramente non tenga, ne vaglia, ne tu ne li preffati officiali nostri quello osservar debbano — 25

Che li Rettori, non possano contrazer matrimonio, ne impetrar alcun beneficio Ecclesiastico

Non possi sotto debito di Sagramento per tutto il tempo del tuo Reggimento, ne per un anno da poi contrazer matrimonio, ne farlo contraher, ne far impetrar alcuna prebenda, over beneficio, ne Ecclesiastico à te commesso per te, over per altri, ne procurar, over trattar, che ciò sia fatto per te, over per altri per modo alcuno.

Che non si dia possessi di alcun beneficio senza lettere della Sig.ria Nostra.

In quanto veramente alli detti

beneffitij Ecclesiastici, sappi
esserti prohibito, sotto pena
de ducati 500, nelli tui proprij
beni che non debbi accettar
alcuno ne alcun beneffitio
Ecclesiastico da ducati, 100
in suso senza lettere del Cons.o
de Pregadi à te scritte, et
per li beneffitij da ducati 100
in zoso, il possesso si possi dar
con lettere della Sig.ria Nra

Che li beneffitij non
possano esser confe-
riti à forastieri

Item ti commandamo con il detto
Conseglio nostro de Pregadi,
che non debbi permetter, che
alcuno Ecclesiastico beneffitio
sia conferido ad alcuno che
non sia Cittadino delle dette
Terre nostre, over Venetiano

sotto pena

sotto pena de ducati 500, nelli tui
proprij beni, se però non ti fusse
espressamente commandato
per lettere della Sig.ria Nra. ::

Chel non si possi
impetrar brevi
contra la volunta
dei i defonti.

Sappi esser sta preso in Pregadi
à 11 di Decembre 1450, che non
sia alcuno, qual esser si voglia,
così cittadin, come suddito, che
ardisca, over presuma di
andar, over mandar nella
corte di Roma ad impetrar,
over ottener directe, vel in-
=directe brevi, contra i legati
lassiati per ordination tes-
=tamentaria à pie cause over
simili concessioni, così per si,
come per altri, ne similmente

per via, over mezzo di alcun
Legato apostolico, over altra=
=mente sotto pena à quelli, che
presumeranno di contrafare
de ducati 100 d'oro, et anco di
bando per anni 5 di Venetia,
et del distretto, overo di
quella Città, over luochi nri,
et distretti delli quali quel
tale, che l'impetrarà sarà Cit=
=tadino over habitante et
essendo commessa l'essecu=
=tione del presente ordine alli
Avogadori di Comun et tutti
gl. Rettori di fuora pertan=
=to sei tenuto, et debbi subito
che alcun contrafaciente
venirà alla tua notitia,
oltra il scuoder della pena
pecuniaria della qual
haver, ne debbi parte come
delle altre cose del tuo offitio
et per essecution del bando

farai ritenir subito gl'impe=
=tratori de tali brevi, ne prima
quelli di pregion rilascerai se
non renontieranno ad essi brevi
in piena et valida forma.

Che debbi sottoscriver
di man propria
alle supplicationi,

Quando ti accadera de rispon=
=dere alle supplicationi d'
alcuno, che dimandi al Dominio
nostro alcuna gratia, debbi
affermar cosi esser per tuo
giuramento et sottoscriver
di man propria alla supp.$^{ne}$,
accioche, se ne sara per
sorte squarciata alcuna
sempre l'appari nella Cancel=
=laria nostra essa risposta,
ne permetterai per modo
alcuno, che dettatua risposta

sia mostrata ad alcuno sij chi si voglia, ne si possi per alcun requisito color farla in mano delle parti, non permettendo ancora, che la sua continentia si sappi, ma incluso in tue littere, la manderai alla Sig.ria nostra per li Cavalari, overo altri portatori delle lettere publiche — ss — ss — ss

## Non si possa mandar più di quattro Oratori al Dominio

Non permetterai che'l sij mandatto al conspetto del nostro Dominio over Capi del Conseglio nr̃o di X. overo à qualunque Magistrato nostro di Venetia più de quattro Ambassatori al più, eccetto, che nella congratulatione del Creatione del

Ser.mo Principe sotto pena de ducati 200, se contra il p.nte ordine li facesti lettere di credenza.

Ordine da esser servato dalli Am=basciatori, che ven=gono alla Signoria Nostra.

Debbi saper, esser sta preso nel Cons.o nostro de Pregadi a 20 Lug.o 1521. che quando li Oratori delle Communita, over Nontij delle Terre, et destretto a te com=messo saranno per venir alla Signoria nostra debbano portar tue lettere senza le quali non possano esser uditi dalla Sig.ria nostra, cioe lettere di creden=za, et altre lettere nelle quali siano inclusi li Capitoli quali essi Oratori vorranno dimandare

le quali littere date, et così
riceuuti li capitoli in esse littere
non si possi aggiongere alcun
altro capitolo, se non sarà
mandato con il medesimo
ordine alla Signoria nostra
sotto bolla per sue n. littere
che facciano fede di tal com=
=missione, aggionta alli Ora=
=tori, ouero Nontij predetti,
et qualunque uolta sarai
per mandar capitoli li
debbi prima leggere, et dili=
=gentemente considerargli,
et cadauno de essi, et per
altre lettere, che saranno se=
perate, à parte dechiarir alla
Signoria nostra, quello, che
ti parerà esser necessario circa
cadauno capitolo, con la
opinione tua, acciochè in=
=sieme insieme hauuti che
haueremo li capitoli con

la instruttione, possiamo spe-
dar matura espeditione à detti
Ambasciatori, ouer Nontij, quali
à modo alcuno non potranno
esser espediti, se non presen-
teranno, tutte tre esse mandi
lettere, eccetto, che in caso, che
essi Oratori si volessero la-
mentar del suo Rettor, nel
qual caso debbano presentar
le littere credentiali della sua
Communità, et le querelle, et
oppositioni sue in altre lettere
di essa communità, ouero
nelle medesime di credenza,
come è detto di sopra. ss. ss.

Della notitia, che si
deue dar alli Proue-
ditori sopra la Sanità
di Peste, che fusse
nella sua Terra.

Sei tenuto per la forma della parte
presa nel Conseglio nostro de
Pregadi à 22 di Luglio 1528,
subito, che'l accaderà il caso
(che Dio ci guardi) di Peste
nella giurisditione à te commes=
=sa darne notitia ogni giorno
alli Provedadori della Sanità
et di tutto quello, che fusse di
morto, così nel tuo territorio,
come in qualunque altro
luogo, che intendesti esser
infetado sotto pena de ducati
100 delli quali sarai mandato
debitore à Palazzo per detti
Provveditori alla Sanità, se
sarai in ciò negligente. //

## Delli servi fugitivi

Se saranno presi nella tua giuri=
=ditione, schiavi ò schiave,
sarasini, i quali fussero scampati

di questa nostra Città debbi far
quell consignar all'officio di
Proveditori di Commun accio
siano puniti et chi quelli pren=
=deranno habbia il premio ques=
=ta l'ordine della parte presa
in Pregadi à in sett. 1491.

Che li Giudei non
possano haver
alcun stabile.

Debbi saper, che alcun Giudeo,
over Giudea, non possa com=
=prar, ne tuor nella Città et ter=
=itorio à te commesso, alcuna
possessione over casa, over
alcun altro stabile di alcuna
sorte sotto pena di perder
tal casa stabile, et possession
così comprada over acquista=
=da, se quel vengano nel nro
Dominio, et se ui sarà accusator

sia diuiso fra loro, et la Sig.ria
nostra, ne altre predette cose
si possano far gratia. ||

## Delli negotij publici, non si possa scriuer a' Priuati;

E' sta preso nel nostro Conseglio
di X. a' 17 de Marzo 1522, che
non possi per alcun modo
scriuer, ouer far scriuer ad
alcuna persona, et sia chi
si uoglia, delli negotij à te
commessi, ouero, che aspettas-
=sero al stato nostro ma solo
scriuer debbi alla Signoria
nostra, sotto pena de ducati
100 et d' immediata priua-
=tion del tuo Reggimento. |

Et tutto quello, che intenderai spettar
al honor di Venetia ouer
cognoscerai trattarsi al contrario

per tue littere quanto piu pres=
=to potrai, ne lo auiserai;

Nel tuo ritorno à
Venetia consegnerai
al Conseglio di Dieci
le scritture secrette

Et quando tornerai à Venetia, sei tenuto
di presentar per inventario
alli Capi del Conseglio di Dieci
tutti li tui registri, lettere, et altre
scritture publice in materie
secrete, se ne haueste alcune per
sorte, che spettassero al stato sotto
pena di perpetua priuatione,
de tutti gli officij, et beneffitij nri

Di quelli, che tradiranno
la Città, et sua pena

Debbi sapere, che per la nostra Cons.
l'e ordinato, che non possi, ne

debbi trattar di renderte, ouero il
luoco à te commesso sotto pena
da perder la testa alla qual
simil pena sottozaseno gli Pro=
=ueditori, et altri nostri rebeli
et stipendiarij, che fussero in
esso luoco, et che tu, et tutti li
predetti si guardino di receuere
da gl'inimici nostri, lettere,
Ambosciate, ouer messi, perche
tal cose potriano essere di pregiu=
=ditio al stato nostro, et troppo
dannose, ma solamente attender
debbano alla buona custodia
di esso luoco ~ ss ~ ss ~ ss

## Del medesimo.

Ancor saper debbi la delliberatione
del Conseglio di Dieci, et accio
habbi causa di mantener uiril=
mente il luoco à te commesso
ad honor et buon stato della

Signoria nostra, oltra la pena
della testa statuita à quelli, che
dessero la Città, ouer trattasse di
dar quella à gl'inimici. Ma subi=
=to, che sarà interuenuto il Caso,
(che dio guardi) che questa Città
fusse occupata dalli nostri
inimici la cognition di ciò et
castigo tuo aspetti et partenghi
alli Capi del predetto Cons.°
nostro di X. i quali sotto gra=
=uissime pene, sono tenuti subito
seguito il Caso, di formar pro=
=cesso, et andar al Conseglio per
administrar giustitia, et tu sei
tenuto, et obligato in termine
de giorni XV. dapoi seguito
il caso uenir in questa Città,
et presentarti alli detti Capi,
et se non uenirai in detto
termine, si debba proceder contra
di te, non obstante la tua
absentia — // — // — // — //

Non possi hauer parte
di alcuna preda.

Non possi, ne debbi per alcun modo, ouero inzegno hauer parte di alcuna preda, ouer robba=ria se alcuna se ne facesse per le genti nostre in tempo di guerra in alcuna caualcata in li beni, ouer de beni de gl' inimici, se non ui serà stato personalmente nelle predette caualcate nel qual caso hauer debbi secondo il consueto. — ss. — ss. — ss.

Del depender dell' arma del Rettor.

Non possi per la forma della parte presa nel Conseglio nostro di x à 4 di Luglio. 1489. mettere più d' un' arma sola di pitura, et non di scoltura

da esser porta à tuo beneplacito dentro il Palazzo della residenza tua et non farai sculpir ò dipenser di fuora la tua arma nel Palazzo publico così dentro, come di fuori ne in le Piazze ponti porte, fortezze ne in altri parte della Città, ouero luoco à te commesso, sotto pena de Ducati 500 d'oro et di priuatione ipso facto de tutti i Reggimenti per anni cinque, et il Camerlengo debba rifar del suo la spesa fatta et esborsata per esso nelle arme prefate. ——

Del tempo, che caduu Rettor debbe andar al suo Reggim.to

Sei tenuto in termine de giorni otto dapoi finito il tempo del

tuo Precessore intrar nel Regg.to
il che se più oltra differirai tanto
manco del tuo tempo ordinario
nel medesimo Reggim.to haue-
=rai da stare. .

Dei bollettini, che si
hanno à presentar
al Hodaro, et della
Commission, et let-
=tere della consi-
=gnatione che dei
torre.

Ma prima, che de qui ti parti pre-
=senterai al Hodaro nostro
deputato tutti li bollettini
di non esser debitore et dal
medesimo torrai le lettere
della consignatione del Reg-
=gimento da esserti fatta, et
similmente la commissione
tua, il che, se non farai caderai

á pena d'immediata priuatione del tuo Reggimento, et de tutti gl'altri Reggimenti et offitij per anni X. prossimi. il prece=
=sor tuo ueramente, che ti con=
signerà il Reggimento non hauendo le lettere, et commis=
=sione predetta sia astretto oltra le altre pene á pagar alla Signoria nostra quanto tu fusti debitore giusta la parte presa in Pregadi á XV. di Ottobrio M DXVj: —

## Del bollettino, che debbi presentar, che li tuoi officiali, non siano de=
=bitori

Porterai ancora al detto Nodaro un bollettino delli Gouernadori dell'in=
trade, et delli tre Sauij, che faccia=
=no fede, che alcuno de quelli, che menerai

tuo, non siano debbitori per alcun officio hauuto per auanti et se ue=
=ramente metterai a lettore, che sia debitor alla Signoria Nostra, tu per quello sarai notado debitor, et sarai astretto à pagar et al medesimo sarai tenuto se essen=
=do nel Reggimento tolesti simil officiali, che fussero debbitori –

## Qual parole debbi usar nell'accetta=
=tione del Reggim.to

Nell'accettatione del tuo Reggim.to et consignatione di quello non farai, ne permetterai, che di alcuno altro sij fatta alcuna renga, ouer sermon sotto pena de ducati 100, anzi se alcun volesse arengargli imponerai silentio, ne permet=
=terai, che quello arenghi, ma

solamente dirai. Io per nome dell'
Ill.mo Dominio questo Reggimento
accetto, et à voi questo Reggim.to
consegno, ne più, ne meno sotto
la predetta predetta pena, da
esser scossa per li Auogadori
nostri de Commun — ss — ss.

Qual parole debbi
usar nel proferir le
Sententie.

Nel proferir le sententie veramente
debbi dir solo queste parole si
come è scritto, et letto, cosi dicemo
per sententia, et non altram.te
sotto pena de ducati 100. da
esser scossa per li Auogadori de
Commun, et oltra ciò di priua=
=tione per doi anni de tutti li
Reggimenti.

Il giorno veramente, che peruenirai
à questo Reggim.to, ce lo significherai

pertue lettere

Debbi portar doi mani di lettere della consignatione del Reggimento

Et porterai al Dominio nostro lettere del giorno, che haverai consignato il Reggimento al tuo successore, et similmente altre lettere porterai al Nodaro nostro deputato alle contumacie, che dinoti il giorno, che sarai entrato nel Reggimento et il giorno, et millesimo della consignatione di quella fatta al Successore tuo, accio el possa notare sopra il suo libro al opposito della partita della tua contumacia, acciochè quando sarà il fine di quella possi depenarti del libro predetto, perche se non porterai le dette lettere continuerai in contumacia

Della souentione

## Della soventione, che si deue hauer de mesi quattro.

Et non possi tu ne alcun Camerlengo, et official nostro publico hauer alcuna soventione qui in Venetia ma dapoi l'entrata del tuo Reggimento et officio sia licito à te, et à loro di hauer soven=tione de mesi quattro con ques=ta espressa conditione, che ne, tu ne alcun possiate hauer piu alcuno altro denaro, se prima con effetto non hauereti leuato il salario hauuto per detta so=uentione il qual leuato, che sarà dobbiate hauer tanti da=nari, quanti per legge nostre è limitato sotto la pena con=tenuta della parte dei furanti La qual s'estenda, cosi contra lui, che torrà, come contra colui

che distribuira altramente il danaro, della qual pena non si possi far gratia si come fu preso in Pregadi a' 15 Sett.e 1515.

## Della limitatione del Conseglio di X.

Oltra di ciò per te medesimo ne alcuno, così Camerlengo, come altro non possa tuor per sì, ne dar ad altri possiate per alcun modo summa alcuna de danari maggior di quella, che ua il salario netto di cadauno, sotto pena così à quelli, che riceveranno d' immediata priuatione dell' officio, et di esser publicati in gran conseglio per furanti si come si osseruaua per la limitatione ueramente del Cons.o di X. essendo notato nel libro, che deue esser in questa Camera

mandato dall'officio delli Gouer=
=nadori nostri dell'intrade sia
descritto tutto quello, che da
quella si deue per anno uno in=
=segno di rason de tutti quelli, che
anco non hauessere salario quan=
=to sarà la portione ogni mese
debba esser mandata dalli
Camerlenghi à detto officio di
Gouernatori, non possendo
distribuir per innanzi alcun
danaro et far alcuna partida
di dar fuora sotto la predetta
penna à detti Camerlenghi et
Scriuani, et loro Scontri, et quelli
che per le sue utilità deueno
pagar più di quello è il suo sa=
=lario, et anco di quelli, che non
hanno salario, et tamen sono
tansati, debbano portar ogni
mese cadaun la portion sua
alla Camera sotto pena se
contrafaranno di priuation

del suo officio, il qual non possano
essercitare sotto pena de furanti
et altre pecuniarie consuete al=
=le quali tu ancora incorrerai
se permetterai sotto alcun velame
che'l sia proseguito contra il
presente ordine inno scacciar
li contrafacienti, ancor che fus=
=sero per gratia, et altri debbi
tuor in luoco de quelli. -
Item et de mancco. li Camerlenghi
predetti non intermettino di=
=mandar ut supra ogni mese
tanti danari delle intrade di
quella Camera et luochi à loro
commessi, quali siano per la
integra sattisfatione de detta
limitatione, attendendo alla
essatione delli debitori di tutto
quello, che per tal raggione
dovessero dar. sotto pena
similmente soprascritta et tu
sei obligato per li tuoi officiali

in ogni caso, et euento fino all'
integra sattisfattione, giusta la
forma delle leggi nostre. Ne
potrai ritornato, che sarai dal
Reggimento esser depenato
dal libro dei Gouernatori,
se prima non porterai fede di
hauer pagato integramente
per te, et per loro. Nel mandar
ueramente de tal danari à
detto officio, non si possi far
maggior spesa di quella, che
dar si debba ad un simplice
cauallaro, per la sua semplice
caualcata, et à nisuno sia le=
=cito di pagar altramente, che
in contadi, sotto tutte le pene
sopra scritte, alla quale incorrino
ancor quelli, che facessero partide
et se la Communità ti pagas=
=se sia obligata essa Communità
et altri; ogni uolta, che esborse=
=ranno danari à te, et ad altri,

che sono soliti pagar in un me-
-desimo tempo esborsar ancora
tanta summa de denari
quanta per la portione della
esborsata, si doverà dar per
conto de ditta limitatione
i quali s'habbino da mandar
de mesi doi in mesi doi alle
canere dove si deve in virtù
delle Leggi, overo alli Governa-
-dori, sotto pena alli Rettori
et altri, che non esseguissero
di privatione, et publicatione
per furanti, come di sopra,
et esse communità, et altri,
che non osservassero quanto
è detto di sopra incorranno
in la pena di pagar il doppio.
Ma se ci pagasti da tua posta
sei obligato à mandar alle
Canare, overo alli Governadori
de doi in doi mesi la portione
limitata, si come è solito di

mandarai sotto tutte le pene
sopra scritte . . . . .

## Che gli officiali non
## siano di questo luo=
## =co, ma siano sudditi
## del Dominio . .

Non possi haver alcun Nodaro,
compagno, over alcun altro
officiale, che sia della Città over
distretto à te commesso, et che
non sia Venetiano over citta=
=din delle Terre et luoghi nostri
overo per privilegio, sotto pena
de £ 500 da esser scosa per li
Avogadori di Commun, della
quale non si possa far gratia
per modo alcuno et il medesi=
=mo è à te prohibito di quelli,
che havessero moglier de
ditta Città, over possession
nel territorio à te commesso

sotto pena à quelli de ducati 100.
et di perpetua priuation
dell'offitio, et à te de ducati 200,
il scuoder della qual pena sia
commessa à gli Auogadori ouer
Sindici, siando però eccettuati
dal presente ordine nostro
li Vinitiani nostri originarij.

li Nobili Vinitiani non
possino interuenir nelli
Conseigli delle Terre sud-
=dite, non è quelli, che
saranno nascciuti in
esse Terre.

Nel Conseglio veramente delle Città
sì come fu preso nel Conseg-
=lio nostro di X. non permet-
=terai poter intrar ne metter
ballota alcun altro nobile nro
da te Rettor in poi ouer Pro-
=ueditor, che pertempo si ritrouasse

de qui, et altri deputati in essi
Conseglj, et se alcun nostro No=
=bile fusse di tanto audacia,
che volesse star intrar et
ballotar in esso Conseglio, tu
sotto debito di sagramento
sei tenuto scaciar quello over
quelli tali del conseglio, et se
alcuno fusse inobediente
mandarai quello debitor de
ducati 100. alli Capi del Cons.o
nostro di X. et se per caso in
esso Conseglio tu non ci potes=
=si intervenire. all'hora il tuo
Luogotenente ui intervenghi. Ma
in quest'ordine veramente
non s'intendano esser com=
=presi quelli Nobeli nostri, che
fussero nativi di quella Città
et del ditto suo Conseglio.

I stipendiarij del
Loco, et altri non

scian tolti in
altro officio

Non torai ancora, ne farai tuor per tuoi compagni, ne in altro officio del tuo Reggimento alcun Contestabile da pe ouer da Cavalo, ne alcun altro stipendiato ouero official nostro delli lochi nostri, et della terra à te commessa reseruandoli la bandiera ouero soldo che gli prima havesse fino al compir del tuo Reggimento senza espressa licentia della Sig:ria nostra, et del Conseglio nro de Pregadi sotto pena de £ 200 per qualunque uolta nelli suoi proprij beni, la mittà della qual pena sia della Signoria nostra et l'altra mittà delli Avógadori

nostri à quali sia commessa la inquisitione, et essecutione, et se vi sarà accusatore la divisione sia fatta per terzo, et esso accusator sia tenuto secreto, et colui, che sarà stato tolto per compagno ut supra contra il presente ordine sia fuori della Conestabella=ria, ouer soldo et officio, che l'hauesse del tutto, et in luoco di esso sia posto un altro, ne quel tal, che si sarà partito per modo alcuno possi piu esser ritornato alla detta bandi=era, ouer soldo

Della contumacia che hanno i officiali al medesimo Reg=gimento ec.

Et quello, che sarà stato Nodaro

Cancelliero ouero compagno prin=
=cipal in questo Reggimento,
non possi esser in quello fino
á doi anni prosimi dapoi
il compimento del Rettor, con
il quale el sará stato.

Che gli officiali non
si partino dal Reg=
=gimento per andar
in un'altro.

Debbi saper, che uolemo che il Canc.^lo
che uenirà teco, et qualunque
altro officiale, non si possi par=
=tir da te, per andar con un'al=
=tro Rettore sotto pena de pri=
=uatione de tutte le Cancellarie
et d'ogn'altro simil officio.

Che quelli, che hauer=
=ranno officij, non
possino quelli in

ultra transfferire, etc.

Et e ordinato, che se alcuno, che ha=
=uerà officij, nella terra à te
commessa, ouer posta equestre
ó pedestre, Capitaniaria de
barovieri etc. per danari, ouer
per altra provissione ó trattera'
talmente, che alcuna cosa di
quelle li sia datto, ouer in altri
sia transfferito, esso dar, ouer
translatar, non tenga, ne vaglia
mo subito sia rimmesso, et in
suo loco, per la signoria nostra
sia posto un'altro, et nientedi=
=meno, tutto quello che l'hauesse
hauuto, ouer dato, ouer altri
per lui, debbano perder, la
qual pena sia scosa per li
Accusadori oli Commun della
qualle, ne habbiano la mittà, et
l'altra sia della Signoria nostra,
et quelli, che dessero, ouer promettesero

cadano della mittà di quello, che
haueranno datto, ouer promesso
per pena la qualsia diuisa,
come disopra, et se nelle pre=
=dette cose vi sarà accusator
sia diuisa la pena per terzo
et sia commesso alli nostri
Rettori che debbino osseruar
le predette, et facciano osser=
=uar dinotando li contrafaci=
=enti alli Auogadori nostri
di Commun —— 51 ——

Che non possi hauer
alcun seruitor, qual
habbi soldo dal Com=
mun . . . . .

Tu, ne alcuno altro officiaal nostro
di questo loco non possi
hauer alcun seruitor, à tuo
soldo, ouer danaro ò alcuna
prouisiona dalla Signoria
nostra in pena de £ 500,

per cadauno, ó per cadauna volta, che sarà contrafatto.

Non siano fatte alcune elettioni estraordinarie, se non sono confirmate per li Consegli

Non farai alcuna elettione oltra le ordinarie nè uagliano ancora le elettioni concessioni, et gratie, che saranno fatte per i Capitanij nostri così da parte da Terra, come da Mar, per li Proueditori et altri, senza la confirmatione delli consegli nostri

Delle arme necessarie, che si deueno tenir nel Reggimento.

Oltra di ciò volemo, che per ogni
bon rispetto, haver debbi et
tener possi nel tuo Reggim.to
le arme necessarie per ti, et
altri della tua famiglia che
sono atti alle arme

Che non puo il Rettor
vender Cavalli à gli
huomeni d'arme.

È in tua libertà et arbitrio di tenir,
ò non tenir Cavalli, et se quelli te-
nirai, non possi, ne per ti, ne per
altri in alcun modo, over in-
gegno essi Cavalli vender, dar
over far dar ad alcuno de gli
nostri huomeni d'arme, sotto pe-
na de ducati cento per qualun-
que volta i quali vendesti ò fa-
cesti vender ò dar ad essi huo-
meni d'arme, i quali anco non
siano obligati, ne possano esser

ostretti al pagamento, ma ben possano essi Caualli vender à qualunque altro uonarro, eccetto però alli Dabiani.

### Di non hauer commercio di vender alcuna cosa alli stipendiarij &c.

Per osseruarai la infrascritta parte, che non posi, ne ti sia licito per te, ouer per altri sotto alcun colore, ouer inzegno hauer alcun commercio di vender ad alcuno stipendiario nro così da piè, come da cauallo, sotto pena di priuation di qualunque officio, beneficio, et reggimento nostro dentro, et di fuora per anni diese et oltra di ciò non ti sia fatta alcuna raggione contra li predetti debitori; ma s'intendi, che

habbi perso tutto quello, che per
tali commercij, et contratti
douessi hauer, dai predetti
Dattori, et Stipendiarij a' quali
rimanga tutto il debito et
cader debbi de ducati 300
il terzo de quali sia dell
accusator il terzo della Sig.^ria
nostra, et il terzo de gli
Auogadori, ouer sindici, a'
quali sia commessa l'essecu-
=tione del p.nte ordine. :

Che li Rettori non deb-
=bano negociar, ne com-
=prar alcuna cosa publica
ouer priuata.

Appreso non farai mercantia, ne tu
farai far per te, ouer per altri
per alcun modo ouer inzegno ne
incanterai ò farai incantar ne
comprerai ouer farai comprar

alcuna cosa, che pervenga al
Commun di Venetia, ouero alla
Terra à te commessa, ne meno
per tutto il tempo del tuo Reg=
gimento compraraì, ò farai com=
=prar alcuna possessione in d.ª
Terra, ouero distretto.

Quelli, che esserciitano
officij publico non
debbano negociar
con li stipendiarij

Itẽ saperai esser sta prouisto, che
alcuno, che serue alla Signoria
nostra seruiendo ò tenendo
conti, ouero scuodendo danari
ò che faccia ogn'altro esserci=
=tio, ne meno il tuo Cavaliero
possino vender alcuna cosa
ad alcuno nostro Stipendiario
ouero prouisionato, ne menò
hauer alcun commercio, ouer

pratica, nella quale vi interuen=
=ghi per modo alcuno pretio, ouer
danari, da esser dati, ouer scos=
=si, così per suo, come per altro
nome, sotto pena di perder
tutto quello, che hauessero
venduto, ouer contratto et
altratanto di più, il qual
sia delli Auogadori nostri, et
di perpetua priuatione de
tutti gl'officij, et beneficij nos=
=tri dentro, et de fuori. . .

Che si sequestra le
intrade à quelli
che pagano me. X.
al clero. . .

M. D. L xiiij Die xxviij
Iulij in Rogatis

Sei tenuto ad ogni richiesta delli
collettori, ò sucollettori delle

Decime del

Decime del clero far sequestrar
l'intrade di cadauno, obliga=
=to al pagamento delle dette
Decime, i quali sequestri non
possino in alcun modo esser
leuati; se non si hauera prima
il relaxetur sottoscritto de mano
del succollettore, che faccia fede
quel tale hauer sodisfato in=
tegralmente esse Decime, et
se per alcun magistrato nostro
ti sará ordinato in contrario,
non obedirai manteniraì fermi
li sequestri finche hauerai l'
assenso del succollettore si come
é predetto, et se contrafarai al
presente ordine, sarai obligato
á satisfar del tuo, quanto quel
tale, ó chi sará leuato il seques=
=tro fosse debitore, et altretanto
piú per pena, ne potrai andar
a capello, ó esser prouato ad
alcuna cosa, se non porterai

una fede del suo successore
sottoscritta dal suo collettore
di haver osservato quanto
è sopradetto, et alla medesi=
=ma pena caschino quelli
magistrati nostri, che scri=
=vessero, overo ordinassero in
contrario della presente parte,
la quale sia posta nelle
commissioni delli Rettori

## Il modo di spender delli danari delle condannason in fabriche delli Palazzi.

Che delli danari delle condanna=
son, che faranno li Rettori nelle
Città, et luoghi nostri da terra,
et da Mare, possi da loro Rettori
secondo le occorentie, et biso=
=gni esser applicata, et deputata

la mità alle fabriche delli Palaz=
=zi necessarie, et non altram.te
et l'altra mittà secondo il con=
=suetto sia messa effettualmente
in Camera sotto pena al
Rettor, over Camerlengo, che
contrafacesse di pagar del suo,
ne possino essi Rettori ò Camer=
=lenghi al ritorno loro in q.sta
Città andar à capello, se non
haueranno portato al secretario
nostro deputato alle uoci una
fede dal successore loro, che de=
=chiarisca con verità essi hauer
con effetto esseguito quanto
si contiene nella presente parte

In materia delli con=
=dannati alla Galea

Se è tenuto per parte presa nel
Conseglio nostro de Pregadi
alli 5. Agosto 1579. di mesi

quattro in mesi quattro dar auiso
all' officio nostro dell'Armamento
de tutti gli condennati alla Galea
con li nomi, et sententie et il
giorno, che saranno stati consi=
=gnati; et à chi particolarmente
acciò si possa sapere il corso
delli sforzadi, che uanno in
armada di tempo in tempo,
et la Signoria nostra non sia
defraudata, sotto pena di non
poter andar à capello, se non ha=
=uerai un bollettino dell'arman.to
sottoscritto dalli Prouveditori
di hauer datto l'auiso come
di sopra, al qual obligo del
dar il detto auiso, siano tenuti
anco li cancellieri di dar tal
auiso in pena de ducati cin=
=que per ogni condennato. Do=
=uendo li Rettori, oltra il dar
auiso de que delli condannati
da loro mandarli anco in Armata

senza alcuna dimora. Dechiarando
oltracciò, che li processi de condan-
=nati, et le retentioni dei falliti
siano pagati alli Nodari et
Cancellieri delli danari delle
Camere nostre, visto il consueto
quando essi non havessero il
modo di pagarli, con far notar
la spesa sotto le sue condanna=
=son, et nel libro alla loro partida,
mà nei luoghi dove sono Camere
li Capi nostri, che riceveranno
gl' huomeni condannati debbano
pagar essi le sopradette spese
delli danari della S.ta mettan
=dole à debito dei condannati,
come di sopra, acciochè con
maggior facilità si habbia
più numero de Galeotti per li
bisogni dell' armada nostra
la qual parte si . . . .

Ordine in matteria
de liberar banditi

De bando.

M. D. LXV a di XXX. Marzo in Conseglio di X. con la Zonta

Sono spesse fiate concesse per questo conseglio facoltà de liberar banditi, ouero relegati, à particolari per diuerse cause che occorrono, et medesimamente al Senato nostro, et ad altri Conseegli, Rettori, et Magistrati nostri sono concesse simili libertà, il che se ben si fa per quei conuenienti respetti, che à ciò muoueno esso Conseglio, niente di meno, essendo tal libertà concesse assolutamente et senza espressione che le si debbano intendere, per li banditi, ouero relegati sino al tempo della concessione,

et non per quelli, che doppo fus=
=sero banditi, ó relegati, introdut=
=ta questa pessima et perniciosa
interpretatione, che per tali
concessione se liberano anco
quelli, che doppo la concessione
sono condannati, et si aspettá
molti anni per vender meglio
tal facolta, che hãno da liberar
banditi. onde succede che molti
audaci, et scelerati huomeni,
come sicuri di passar impu=
=niti, hauendo comprate tal
facolta de liberar banditi,
et con quelle si seruoranno
ad ammazzar, et offender gl'
huomeni, et á commetter
liberamente molti delitti, il
qual inconueniente é tanto
grande, che maggior non potria
esser in una ben instituta
Republica, perciòche in tal
modo si da occasione, et si

riduce gl' huomeni à peccare
sicuramente, et percio douen-
-dosi opportunamente provveder.

L'anderà parte, che ogni fiata che
per questo Conseglio sarà con-
-cessa facoltà de liberar banditi
ouero relegati, così in perpetuo,
come à tempo, et così à partico-
-lari persone, come à Consegli,
Rettori, et altri Magistrati nei
ciò s'intenda, et habbia luoco
solamente in quei, che si ritro-
-uassero banditi allora il tem-
-po delle concessione antedette,
ne si possa far concessione alcuna
altrimente, se non con tutte le
ballotte di questo Conseglio, et
sia commesso alli Auogadori
nostri di Commun, et alli Cons.i
Magistrati, et Rettori nostri,
che haueranno modo aliquo
libertà de liberar banditi, ouero

relegati, che non possano liberar
se non quelli che avanti il tempo
delle delliberationi, et facoltà
concesse, ut supra si ritrovassero
banditi et di ogni liberation
di bando, over di relegation,
che fusse fatta contra la presente
delliberatione, sia, et s'intenda
nulla, et de niun valor, et possi=
=no quelli tali liberati ut supra
esser impune offesi, et morti non
altrimenti che potevano avanti
le loro liberationi et del pnte
ordine nostro sia datta notitia
alli Rettori nostri à chi aspetta.

Regolatione della
parte sopradetta.

MDLXXX a di
Vltimo Agosto.

Perche possono esser usate facilmte

diverse feudi nel modo che si
tiene ni conseguar li beneffitij
di liberatione di bandi, essen=
=dosi introdutto che quelli, che
li dimandono, compaiono
indifferentemente dinanti
ogni Rettore, che habbia Corte,
benche lontano dal luogo
oue sia seguito il caso, sì che
uno che habbia ammazzato
ò preso uno bandito in una
città benche gouernata da
Rettor ò Rettori con corte
ouero nel territorio suo si fa
lecito contra l'intentione
delle parti di questo Cons.°
in tal proposito andar à
farsi dar il beneffitio in un
altra Città doue non possono
esser uedute l'informationi,
che sarebbeno necessarie, non
si die mancar di prouedeo
à tanto importante disordine.

con regole quanto più si possa
tutta la presente materia.

Landerà parte, che salue et usser=
=uate tutte le altre parti di q(ue)sto
Conseglio in simil materia alla
presente non repugnanti, sia
per auttorità di questo Cons.°
preso et statuito che li beneffitij
di liberatione de bandi non
possono esser datte, se non da
quelli Rettori con corte che ha=
=ueranno almeno doi Dottori per
Guisdicenti et il modo di dar
essi beneffitij, acciò che non possa
esser più preso error, ne commes=
=sa fraude sia regolato, come
qui sotto sarà distintamente
dechiarito à luogo per luogo,
cioè che quelli che per la presa
ò morte di alcuno in fragranti
crimine ò uagabondo, ouer
bandito seguita in Padoa et

teritorio

Ne possano in alcun modo li Rettori
d' Istria
Dalmatia
Albania et
Levante, come quelli che non
hanno corte dar beneffitij di li-
=beratione de banditi, over infra-
=granti crimine, over vagabondi,
Ne conceder per qual si voglia
via salvi condutti et li atti
over pronontie che fussero da
loro fatte, de liberatione come
è sopradetto, over di salvi con-
=dutti siano de nesun valor et
quelli in favor de quali fussero fatte
dapoi la publicatione in essi
luoghi della presente parte
possano esser offesi, et morti senza
pena de chi li offendesse over
ammazzasse. Ma tutti li beneffi-
=cij, che si ricercassero per morte

o presa de Banditi over infragganti crimine over de vagabondi se-guiti in alcuna Città terra terri-torio over luogo di:

Istria

Dalmatia

Albania et

Levante possano esser datti in questa Città per li Avogadori nostri di Commun con li doi terzi delle ballote del Conseglio di quaranta al Criminal si come è sopradetto. . . . . . .

Iurasti honorem, et proficuum Dominij Nostri, eundo, stando, et redeundo. . . . . . . . . . . .

Iulius Zamberti[?]
secr[etari]us

Voi hauerete di salario da qlla com.^ta all'anno L. 38|8
Cancell.^r da di sal.^to all'anno ut sup.^a L. 53|14
Item sete obligato far che qlla com.^ta paghi all'
off.^o n̄ro delli Gou.^ri dello Intr.^e ogni mesi 4
dì 70 p. 20 con grosso uno di più p. duc.^o per
conto della limit.^on dell. Ill.^mo cons.^o di X. sotto
le pene statuite.
Item al ritorno u̅ro porterete fede al sop.^to off.^o
n̄ro di hauer hauuto il u̅ro sal.^to netto voi et
il cancell.^r u̅ro solam.^te p. il tempo del reg.^o u̅ro
sotto le pene ut sup.^a

Ag.^ni sp.^li

Dell'oglio, che si ha à dare per la rega=
=lia della Chiesa di san Marco C.te 7.
Che quelli, che tibbieranno possano
portar la biava fuori del destretto C.te 7.
Che l'hauer sotil non sia condotto à
Venetia con Nauilij desarmati C.te 7. et 10.
Di scuoder la regalia di Biave, la
qual si rispondeua al Patriarcato
di Acquilegia C.te 8.
L'ordine, che si debbe seruar in far
gl'huomeni del Cons.o di Puola C.te 9.
Che nell'Istria siano, 50, celade,
con il cauallo, et roncino C.te 10. et 11.
Che quelli da Venetia, che hano
soccede de biaue in Istria,
possino quelle far condur à V.a C.te 11.
Che tutti possano condur libe=
=ramente biaue à Venetia C.te 11.
Che gl'huomeni, che saranno man=
=dati per seruitio di d.a terra d'
Istria, siano pagati le spese
per essa terra C.te 11. et 12.
Delli contrabandi de Sali C.te 12. et 13.

nel scuoder et vender li beni
de debitori ——— Cap. 42.°
Nelle confiscationi de beni de
debitori del Dominio non
sia data portion ad alcuno,
non e doppo venduti, over
allienati essi beni ——— C.te 43.°
Non si possi conceder licentia
ad alcun di non potter esser
astretto per il suo commun C. 44.°
Ove non vi è Camer.lengo scuoda
il Pod.à le Raggioni del Dominio
C. ——— C.te 45.
Che non si possa spender alc.a
cosa in fabrica, non e con
licentia del Cons.o de Pregadi,
et de danari de condannason
C.te ——— C.te 45.°
Del Rettor, che scuode il dan.o
del Dominio ——— C. 46.
Delli officiali, che non sono
nobeli, che scuodeno il
danaro del Dominio — C.te 46.°

Gli Auditori, ouer, come Sindici, ouer come Auogadori non s'impedischano nelli Priuilegij concessi in prima adeptione — C.te 50 t.o

Che le concessioni fatte per la Sig.ria nostra siano osseruate — C.te 51.

In che modo si debba obbedir alli Auog.ri di Commun — C.te 51 t.o

Che gli ordeni de gli officiali alle rason, siano esequiti com li Cons.i C.te 52

In che modo si debba obbedir le lettere del Dominio per dar credito ad alcuno — C.te 52.

Che le medesime lettere in certo caso non siano esequite C.te 52 t.o

Se non obbedirai alle lettere della Sig.ria gli Auog.ri lo conoscano C.te 52 t.o

Della obedientia che si deue dar al Po.ta C.te 53 t.o

Di far le proclame, che non siano fatte estorsioni — C.te 54 t.o

Che li Canc.ri et altri non togliano maggior mercede, del solito per le sue scritture — C.te 55.

Li Nobeli Venitiani, non possino
interuenir nelli Conseglli delle
terre suddite, come quelli, che sara-
no nascciuti in esse terre C.te 74 t.o

I stipendiarij del loco, et altri non
siano tolti in altro officio C.te 75.

Della contumacia, che hanno i
officiali al med.o Reggim.to — C.te 76

Che gli officiali non si partino dal
Reggemento per andar in altro C.te 76 t.o

Che quelli, che haueranno offitij non
possino quelli in altri transferire C.te 76 t.o

Che non possi hauer alcun seruitor
qual habbi soldo dal Commun C.te 77 t.o

Non siano fatte alcune elletioni
straordinarie, se non sono con-
firmate per li Conseglli — C.te 78.

Delle arme necessarie che si de-
ueno tener nel Reggimento C.te 78

Che non puo il Rettor uender
Caualli a gl'huomeni d'arme C.te 78 t.o

Di non hauer comercio di uender
alcuna cosa alli stipendiarij C.te 79.